

UNICO

SOCIETÀ DI CAPITALI 2005

Dichiarazione delle Società di capitali, enti commerciali ed equiparati
PERIODO DI IMPOSTA 2004

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI	2	OPERAZIONI STRAORDINARIE	
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	8	R16 Quadro RC - Operazioni di scissione	84
R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	8	R17 Quadro RR - Operazioni di fusione	85
R2 Compilazione del frontespizio	10	R18 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali	86
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		PROSPETTI VARI	
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	16	R19 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	87
R4 Quadro RF - Reddito di impresa	19	R20 Quadro RO - Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	88
R5 Quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi	37	R21 Quadro RS - Prospetti vari	89
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE		R22 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta	97
R6 Quadro RN - Determinazione dell'IRES	40	R23 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	98
R7 Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	43	R24 Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	104
R8 Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	46	VERSAMENTI	
R8-bis Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	48	R25 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi	108
R9 Quadro RJ - Reddito agevolato (art. 4 della L. n. 383 del 2001; Art. 1 D.L. n. 269 del 2003)	49	R26 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateizzazione	110
R10 Quadro RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi	51	R27 Prospetto CT - Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del D.L. n. 269 del 2003	114
R11 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	53	Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	116
R12 Quadro RI - Dichiarazione dell'imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000	56	III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	117
R13 Quadro RY - Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta	60	IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2005 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA	125
R14 Quadro RM - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere		APPENDICE	127
Quadro RQ - Imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (L. n. 342 del 2000) e determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	61		
R15 Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese	64		

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Per una chiara identificazione del modello da utilizzare, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati; PF quello riservato alle persone fisiche; SP quello riservato alle società di persone ed equiparate; ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2005 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2005 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2005 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2004 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2005 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2005 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2005 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2005 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2005.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO-SC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'IRES e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2004 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2004 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2004).

I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2004 al mese di febbraio 2005 ovvero dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2004 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2004, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2004). Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG o dell'IRES, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2004, anche se iniziati nel corso del 2003 (ad es. periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2004 approvato nel corso del 2004.

In questo caso, qualora il modello UNICO 2004 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2005, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;

- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2005, approvato con provvedimento del 14 gennaio 2005 e pubblicato nel S.O. n. 11 della G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005, relativamente all'anno d'imposta 2004;

- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2005 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 13 gennaio 2005 e pubblicato nel S.O. n. 14 della G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005, relativo all'anno d'imposta 2004;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2004.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

4. COME SI COMPILA

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si raccomanda di effettuare tale operazione con la massima chiarezza. A tal fine, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Il modello è di colore azzurro; tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (v. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2005.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1

Come si presenta. Soggetti obbligati alla presentazione telematica

La dichiarazione Mod. UNICO 2005 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono altresì obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2004 un volume di affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del Tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2005 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata. Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti, trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico Internet ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

5.2

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società con-

trollate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso "alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata in via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24 settembre 1999).

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3**Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali**

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2005 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita con il provvedimento del 14 gennaio 2005 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2005 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.4**Dichiarazione spedita dall'estero**

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2005 SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

5.5 Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998 i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

- entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
- entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, una società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2005.

Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2004 – 30/6/2005, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Mod. UNICO 2005) in via telematica entro il 2 maggio 2006 (in quanto il 30 aprile ed il 1° maggio sono festivi).

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (cfr. circolare n. 48/E del 22 maggio 2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2005 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1 Generalità

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES):

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle società, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Mod. "UNICO 2005 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello UNICO 2005 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

1.2

Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 81 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3

Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRES, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni. L'art. 73, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4

Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2509 c.c.).

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73, comma 5, del Tuir).

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 23, comma 1, lett. f), del Tuir.

Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.

Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO SC va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO SC si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2

Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (Modello 770/2005 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2004 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2004 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2005 relativa all'anno 2004.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Consolidato e trasparenza

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del Tuir) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del Tuir) deve essere barrata la casella corrispondente.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per

correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 6) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali").

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4

Dati relativi alla società o ente

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi I.V.A.
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

2.5**Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 dalle società cooperative ONLUS;

2 dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135

2.6**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che effettuano il controllo contabile ovvero dal presidente se si tratta di organo collegiale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 10.329. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

2.8

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999. A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

2.10 Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale, che sarà emanato, verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-impresе di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2003 e nel 2004 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2005)".

3.2 Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in vigore dal 1° gennaio 2004, reca disposizioni modificative del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, attuando i principi contenuti nell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, che traccia le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società (IRES), sostitutiva dell'IRPEG.

Il decreto in esame produce effetti per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie dell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Le principali novità apportate al Tuir sono le seguenti:

- fissazione dell'aliquota al 33 per cento (art. 77);
- introduzione della c.d. "participation exemption", ossia di un sistema secondo cui le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni dotate di particolari requisiti non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa in quanto esenti (art. 87);
- esclusione, nella misura del 95 per cento, dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti. Tale esclusione dal reddito imponibile è estesa anche ai dividendi distribuiti dalle società non residenti, con la sola eccezione di quelli distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (art. 89);
- pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (art. 96), da determinarsi con riferimento alla quota degli interessi stessi che residua dopo l'applicazione del pro-rata di indeducibilità patrimoniale e della "thin capitalization";
- pro-rata patrimoniale, che limita la deducibilità degli interessi passivi nel caso di possesso di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'articolo 87, qualora il relativo valore d'iscrizione in bilancio ecceda il patrimonio netto contabile (art. 97);
- introduzione della c.d. "thin capitalization", che prevede l'indeducibilità dei finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati qualora l'ammontare degli stessi supera di quattro volte il patrimonio netto contabile di riferimento (art. 98);
- disinquinamento del bilancio da rettifiche fiscali (art. 109);
- facoltà di optare per il regime di trasparenza fiscale riconosciuta a società di capitali residenti i cui soci siano società di capitali residenti ovvero soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), ciascuno con una percentuale di possesso non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento (art. 115);

- opzione per la trasparenza fiscale delle società a responsabilità limitata la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le cooperative) con un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (art. 116);
- introduzione nell'ordinamento fiscale nazionale di un nuovo sistema opzionale di tassazione per i gruppi di società (consolidato nazionale: artt. da 117 a 129);
- facoltà, a determinate condizioni, di optare per la tassazione di gruppo includendo la totalità delle società controllate non residenti (consolidato mondiale: artt. da 130 a 142);
- nuova modalità opzionale di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, c.d. "tonnage tax" (artt. da 155 a 160);
- rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, già prevista dall'art. 15 del Tuir ante riforma (art. 165);
- nuova disciplina delle operazioni straordinarie (artt. da 170 a 184).

3.3

**Decreto-legge
30 settembre 2003,
n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
24 novembre 2003,
n. 326**

Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (art. 1)

L'art. 1 prevede, per i soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, nuove modalità di detassazione in relazione agli investimenti in ricerca e sviluppo, export, quotazione in borsa e stage aziendali per studenti. La norma citata dispone, infatti, che, in aggiunta all'ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa:

- un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. Per i suddetti investimenti, il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni di tale articolo; a tal fine gli esercizi in perdita non vanno presi in considerazione;
- l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, rimanendo comunque escluse le spese per sponsorizzazioni.
- l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui al successivo art. 11.

Detti incentivi si applicano alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003.

Inoltre, le imprese che pianificano e operano i suddetti investimenti detassati ne devono rilevare progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.

Premio di quotazione in borsa (art. 11)

Con l'articolo 11 è stata introdotta una disposizione agevolativa per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente al 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, consistente nell'assoggettamento del reddito complessivo netto ad aliquota ridotta al 20 per cento, in luogo di quella ordinaria, per il periodo d'imposta nel corso del quale è disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

Condizione per la fruibilità di detta agevolazione è che le azioni della società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea e che, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, l'offerta di sottoscrizione delle proprie azioni dia luogo ad un incremento del patrimonio netto che non sia inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

L'aliquota ridotta non può essere applicata alla quota di reddito che eccede l'importo di 30 milioni di euro.

Il suddetto premio non compete nell'ipotesi in cui venga revocata la quotazione in borsa; tuttavia esso resta acquisito per i periodi d'imposta chiusi prima di tale revoca e fuori dal caso previsto dall'articolo 133 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3.4

**Legge 30 dicembre
2004, n. 311
(Finanziaria 2005)**

Riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi

I commi da 460 a 466 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 introducono, con decorrenza dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, alcune modifiche al trattamento fiscale delle società cooperative e loro consorzi.

Le predette disposizioni confermano espressamente la disciplina delle fattispecie tributarie indicate nell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recante il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative. In particolare, quest'ultima normativa si riassume:

- nella non concorrenza al reddito delle somme destinate a riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, pari, fino al 31 dicembre 2003, ad un quinto degli utili netti annuali;
- nella non imponibilità per i soci delle somme destinate a incremento gratuito del capitale sociale fino al momento, nei casi previsti, della loro attribuzione ai soci stessi;
- nell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti alle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Si ricorda altresì che dal 1° gennaio 2004 le società cooperative per accedere alle agevolazioni fiscali hanno l'obbligo di destinare a riserva legale almeno il trenta per cento degli utili netti annuali (art. 2545-quater del codice civile). Inoltre, entro il 31 dicembre 2004 le stesse hanno dovuto adeguare gli statuti alla disciplina prevista per le società cooperative a mutualità prevalente (art. 223-duodecies, comma 7, delle disposizioni di attuazione). Tale termine, unitamente a quello di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile, è stato da ultimo fissato al 31 marzo 2005 dall'art. 19-ter del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

In considerazione di quanto precede e della complessità delle varie disposizioni a favore delle società cooperative viene di seguito delineata l'operatività delle diverse agevolazioni fiscali, vigenti.

Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente non trova applicazione l'art. 12 della legge n. 904 del 1977, in quanto è comunque assoggettata a tassazione una quota degli utili netti annuali. Tale quota è pari:

- al venti per cento, per le cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi;
- al trenta per cento, per le altre cooperative, ad esclusione di quelle sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Per queste ultime, in buona sostanza, resta ferma la disciplina precedente a quella introdotta dal D.L. n. 63 del 2002.

Relativamente alle società cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, le disposizioni esentative contenute nell'art. 10 del citato D.P.R. n. 601 del 1973 non si applicano sulla quota di utili netti da assoggettare a tassazione nella misura minima del venti per cento. Continuano, tuttavia, a fruire dell'esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell'articolo 83 del Tuir.

Per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, le disposizioni dell'art. 11 del ripetuto D.P.R. n. 601 del 1973 che prevedono una agevolazione sotto forma di esenzione del reddito qualora rispettino i requisiti indicati nel medesimo articolo 11 e che quindi si qualificano a mutualità prevalente si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dalla indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, per le società cooperative e loro consorzi che non presentano i requisiti della mutualità prevalente l'agevolazione prevista dal ripetuto art. 12 della legge n. 904 del 1977 si applica limitatamente alla quota del trenta per cento degli utili netti annuali sempre che tale quota, per espressa previsione statutaria, venga accantonata a riserva indivisibile.

Per tutte le società cooperative:

- restano ferme le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti, tra l'altro, la deducibilità, dalla base imponibile del soggetto erogante e nel limite del tre per cento, dei versamenti effettuati da società cooperative e loro consorzi a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni;
- gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e loro consorzi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 del ripetuto DPR n. 601 del 1973, sono indeducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

Studi di settore

Il comma 409 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 ha modificato l'art. 10, comma 2, della legge n. 146/1998, concernente "Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento", stabilendo che gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993, possono essere effettuati nei confronti di:

- esercenti arti e professioni qualora per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, l'ammontare dei compensi, determinabile sulla base degli studi di settore, risulti superiore all'ammontare dei compensi dichiarati;
- esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione:
 - a) qualora per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, l'ammontare dei ricavi, determinabile sulla base degli studi di settore, risulti superiore all'ammontare dei ricavi dichiarati;
 - b) quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, che dovranno essere individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il comma 411 della legge finanziaria 2005 ha inserito il comma 2-bis all'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, il quale dispone che l'adeguamento agli studi di settore è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del tre per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al dieci per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Le suddette modifiche hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta e sui saldi attivi di rivalutazione

I commi 473 e 474 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, hanno istituito per il periodo d'imposta 2004, l'imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta nonché sui saldi attivi di rivalutazione.

In particolare:

- ai sensi del comma 473, le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale od al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere affrancati, in tutto o in parte, attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del dieci per cento. L'affrancamento non è ammesso per le riserve per ammortamenti anticipati;
- ai sensi del comma 474, per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990, n. 413 del 1991 e n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva è ridotta al quattro per cento.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel rigo RF1, campo 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. Non costituisce, inoltre, causa di esclusione dagli studi, l'apertura o la chiusura di un punto di produzione o di vendita relativamente agli studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali);

- 2 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3 periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4 altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.). Nel caso di scissioni, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1 produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2 esercizio di più attività;
- 3 esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4 altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate, si ricorda che i decreti di approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi, hanno previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. A tal fine, si fa presente che nella tabella allegata alle istruzioni ge-

nerali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono individuati gli studi per i quali non sussiste la citata causa di inapplicabilità.

Si precisa, inoltre, che per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 3), non sussiste per lo studio di settore SM13U in quanto non prevista dal relativo decreto di approvazione.

Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti:

- interessati dallo studio di settore SG96U per i quali tale obbligo decorre a partire dal 1° maggio 2005;
- che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
 - a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
 - b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2004, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2004.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999. In tal caso vengono meno le citate cause di inapplicabilità

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2004, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Nel **rigo RF1, colonna 4**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.

La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint ventu-

re), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

I soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

4.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel Tuir o in altre leggi.

La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi

Nel **rigo RF5**, vanno indicati i componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del Tuir, previa compilazione dell'apposito prospetto riportato nel quadro EC, alle cui istruzioni si opera rinvio. In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo (c.d. eccedenza di periodo) di tali componenti, corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 2, del quadro EC e, nelle colonne 1, 2 e 3, la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC6, colonna 2), di altre rettifiche di valore (importo del rigo EC11, colonna 2) e di accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 2). Si precisa che gli importi suddetti non devono essere preceduti dal segno meno.

Nel **rigo RF6** (la cui compilazione interessa, in via generale, i soli soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Mod. UNICO 2004), vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo. In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 3, e nelle colonne 1, 2 e 3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC6, colonna 3), agli altri beni (importo del rigo EC11, colonna 3) e agli accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 3).

Variazioni in aumento

Con riferimento al **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero - su opzione del contribuente - in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La rateizzazione delle plusvalenze può essere effettuata a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche) ovvero, nel caso di immobilizzazioni finanziarie, siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, del Tuir, il regime di rateizzazione è applicabile anche alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di realizzo o di conseguimento, indicando, nel rigo RF37, l'intero ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze tassabili (ivi compresa l'eventuale parte di tali componenti che supera quella contabile, da indicare nel rigo RF35, colonna 4) e, nel presente rigo, la quota delle plusvalenze e delle sopravvenienze fiscali da includere nell'imponibile: ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateizzazione, l'importo da indicare corrisponde ad un quinto dell'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF37. Nello stesso rigo RF7, vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta.

L'importo complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze, relative al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, per le quali si esercita il diritto di rateizzazione e l'importo corrispondente alla quota costante prescelta vanno indicati, rispettivamente, nei righe RF65 e RF66.

Con riferimento al **rigo RF8**, si ricorda che, a norma dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni am-

mortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero – a scelta del contribuente – in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati, indicando, nel rigo RF38, l'intero importo dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (ivi compresi quelli da indicare nel rigo RF35, colonna 4, contabilizzati in esercizi precedenti) e, nel rigo RF8, la quota da includere nell'imponibile. Nello stesso rigo RF8, vanno indicate anche le quote costanti dei contributi e delle liberalità oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta.

L'ammontare dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per i quali si procede alla rateizzazione, va indicato nel rigo RF67; nel rigo RF68, va indicato l'importo della quota costante prescelta.

In caso di partecipazione in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, nei **rigi RF9, colonna 1, e RF39, colonna 1**, va indicato, rispettivamente, l'ammontare del reddito o della perdita imputato al partecipante ai sensi dell'art. 5 del Tuir ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991. Nel **riogo RF35, colonna 4**, va indicato l'ammontare delle eventuali svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti imputate al conto economico; nel **riogo RF55, colonna 3**, va indicato l'importo degli utili distribuiti imputati a conto economico nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni.

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del Tuir, nei **rigi RF9, colonna 2, e RF39, colonna 2**, va indicato, rispettivamente, l'ammontare del reddito o della perdita imputato per trasparenza al dichiarante, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come rideterminato nell'apposito prospetto posto in calce al presente quadro. Nel **riogo RF41**, va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004.

Il **riogo RF10** deve essere compilato dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 155 del Tuir, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tale rigo va riportato l'importo risultante dal rigo RQ19 del quadro RQ. L'eventuale perdita va esposta nel rigo RF40 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la "tonnage tax" è necessario depurare l'utile d'esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF35, colonna 4, va indicata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RQ22, colonna 3. Inoltre, nel rigo RF55, colonna 3, va indicato l'ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37 comma 4-bis, e 185 del Tuir), e a norma dell'art. 70, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale", sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per fruire della suddetta agevolazione, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, i dati catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **rigli RF12 e RF42** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **riglo RF11** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **riglo RF13**, va indicato, in **colonna 4**, l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1 ovvero di colonna 3, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri", da evidenziare in **colonna 1**.

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore", da evidenziare in **colonna 1**.

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)

(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

ATTENZIONE L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005), ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, da indicare in colonna 2, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

"Adeguamento dei ricavi minimi da concordato", da evidenziare in **colonna 3**.

(Art. 33, comma 4, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

(Vedere in **Appendice** la voce "Concordato preventivo").

In **colonna 3**, va indicata l'eventuale eccedenza dei ricavi emergenti dall'adeguamento al concordato preventivo corrispondente alla differenza tra il riglo RF62, colonna 2, e l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), e comma 2 del Tuir.

Nei **rigli RF14, RF15 e RF16**, devono essere indicati gli ammontari delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 93 e 94 qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

Nel **riglo RF17**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Tuir, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedi istruzioni al riglo RF43).

Nel **riglo RF18**, nelle **colonne 1, 2 e 3**, va indicato l'importo degli interessi passivi in deducibili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 98, 97 e 96 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Interessi passivi"); in colonna 4, va indicato l'ammontare complessivo risultante dalla somma de-

gli importi indicati nelle precedenti colonne e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del Tuir; interessi obbligazionari indeducibili ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).

Nel **rigo RF19**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF20**, vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del Tuir. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del Tuir.

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF21**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o).

Nel **rigo RF22**, vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del Tuir (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti) nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle aventi i requisiti previsti dall'art. 87 del Tuir, realizzate, anche a seguito di più atti di realizzo, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni").

Nel **rigo RF23**, va indicato l'ammontare delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 344 del 2003, le svalutazioni relative a tali partecipazioni, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo allo stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003. Al riguardo, si ricorda che, in virtù di quanto stabilito dalla lett. p) del citato art. 4, comma 1, le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003. In caso di applicazione della descritta disciplina transitoria, quindi, nel rigo RF23, va indicato solo l'importo della minusvalenza contabile che eccede il minor importo tra la minusvalenza fiscale e quello delle suddette svalutazioni riprese a tassazione diverse da quelle deducibili pro-quota. Nel caso in cui la minusvalenza imputata al conto economico sia inferiore rispetto a quella da riconoscere in deduzione in base alla suddetta disposizione transitoria, la differenza va indicata nel rigo RF55, colonna 1.

Nel rigo RF23 vanno, altresì, indicate:

- le minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del Tuir e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir;
- la differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir.

Nel **rigo RF24, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate al conto economico eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102 e 103 del Tuir, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel rigo RF24, **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del Tuir.

Nel rigo RF24, **colonna 3**, va indicata la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF25**, vanno evidenziate le variazioni in aumento connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:

- alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni trasferiti in regime di neutralità di cui all'art. 123 del Tuir (**colonna 1**);
- alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti in regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (**colonna 2**);
- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Tuir (**colonna 3**); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55, colonna 2.

Nel **rigo RF27**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputato al conto economico eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Tuir, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF55, colonna 3, tra le "Altre variazioni in diminuzione".

Nel **rigo RF28**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del Tuir.

Nel **rigo RF29**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del Tuir. Per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,6 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)"].

Nel **rigo RF30**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del Tuir.

Nel **rigo RF31**, va indicato l'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni che eccede quello deducibile nel periodo di imposta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del Tuir; tale eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

Nel **rigo RF32**, va indicata anche la quota, pari ai quattro quinti dell'importo imputato a conto economico, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima, di cui all'art. 2 comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002 n.282, come prorogato dall'art. 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 28 febbraio 2004 n. 47 e dall'art. 1, comma 376, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

Nel **rigo RF33**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte in deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6, del Tuir.

Con specifico riferimento all'art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 96 del Tuir e che, ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del Tuir.

Nel **rigo RF34**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comu-

nitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, comma 10, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF35, colonna 4**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del Tuir;
- il minor importo deducibile della variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 173 del 1997, per effetto dell'applicazione dell'art. 111, comma 2, del Tuir;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del Tuir);
- l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e assimilati (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;
- l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- l'ammontare dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001, revocato, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, per cessioni a terzi o per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. Tale ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Detto importo va evidenziato in **colonna 1**.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in **colonna 1**;
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Tale quota va indicata in **colonna 2**.

Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF43**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF44**, vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Tuir, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF45**, va indicato l'ammontare delle quote delle minusvalenze non realizzate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 209 del 2002, deducibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003.

Nel **rigo RF47**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in precedenti esercizi per ragioni esclusivamente fiscali ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora tale eliminazione sia stata effettuata con imputazione al conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva.

In **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo della sopravvenienza e nelle **colonne 1, 2 e 3** la parte riferita, rispettivamente, agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti.

Nel **rigo RF49**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 344 del 2003, il regime di esenzione previsto dal citato art. 87 non si applica alle plusvalenze, realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, corrispondenti alle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e in quello precedente. Al riguardo, si ricorda che, in virtù di quanto stabilito dalla lett. p) del citato art. 4, comma 1, le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003. In caso di applicazione della descritta disciplina transitoria, quindi, nel rigo RF49 va indicato solo l'importo della plusvalenza contabile che eccede il minor importo tra la plusvalenza determinata a norma dell'art. 86, comma 2, del Tuir e quello delle suddette svalutazioni. Nel caso in cui la plusvalenza imputata al conto economico sia inferiore rispetto a quella da assumere a tassazione in base alla suddetta disposizione transitoria, la differenza va indicata nel rigo RF35, colonna 3.

Nel rigo RF49 vanno, altresì, indicate:

- le plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del Tuir e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir;
- la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir (cfr. comma 6 del medesimo articolo);
- la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir (cfr. comma 7 del medesimo articolo).

Nel **rigo RF50**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES imputati al conto economico ed esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del Tuir, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:

- delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti;
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha dedotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 344 del 2003;
- della remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del Tuir direttamente erogati dal dichiarante in qualità di socio o dalle sue parti correlate;
- degli utili distribuiti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. b), del Tuir, ossia in presen-

za di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti rappresentate o meno da titoli, che possono considerarsi simili alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata.

Nel **rigo RF51**, vanno indicati, ai sensi dell'art. 167, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RF52**, va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF53, colonna 3**, va indicato:

- il reddito che, per effetto degli artt. 5-sexies del D.L. n. 282 del 2002 e 5-ter del D.L. n. 147 del 2003, fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente all'importo del rigo RJ7, nonché il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 269 del 2003, corrispondente all'importo del rigo RJ23. Tali importi vanno evidenziati in **colonna 1**;
- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione degli investimenti ambientali"). Tale quota va evidenziata in **colonna 2**.

Nel **rigo RF54**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 10 del medesimo articolo (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF55, colonna 3**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- gli interessi attivi contabilizzati per competenza non ancora incassati oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, del Tuir;
- la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzata per competenza non ancora percepita;
- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
- le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del Tuir, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza;
- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Tuir, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;

- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- la terza quota della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del Tuir);
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come prorogata dall'art. 2, comma 56, della Legge n. 350 del 2003, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004 e per quello successivo, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del Tuir, costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000;
- per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973;
- per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002;
- le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti");
- le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'eccedenza della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni, iscritta nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, del D.L. n. 209 del 2002;
- il maggior importo deducibile della variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 173 del 1997, per effetto dell'applicazione dell'art. 111, comma 2, del Tuir.

Nel **rigo RF57**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di **rigo RF3 (o RF4)** e la differenza tra l'ammontare complessivo delle variazioni in aumento dell'imponibile (**rigo RF36 + rigo RF6**), e l'ammontare complessivo delle variazioni in diminuzione dell'imponibile (**rigo RF56 + rigo RF5**).

Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF57** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF58**, va riportato nel **rigo RF59, colonna 2**.

L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF57**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) ed l), del Tuir, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF57 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF60 senza essere preceduto dal segno meno.

I righe successivi da RF61 a RF64, oltre alla colonna 1 del rigo RF59, devono essere compilati solo dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito d'impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo devono indicare nel **rigo RF59, colonna 1**, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo RF61** va indicato, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF59, l'importo maggiore tra quello del **rigo RF59, colonna 2**, e quello del **rigo RF63, colonna 3**. In caso di perdita (indicata nel rigo RF60) va, ovviamente, sempre riportato nel rigo RF61 l'importo del rigo RF63, colonna 3.

Qualora, invece, sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF59, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare del rigo RF63, colonna 3, e la somma algebrica tra l'importo del rigo RF59, colonna 1, e quello del rigo RF59, colonna 2. In caso di perdita, il confronto deve essere fatto tra l'ammontare del rigo RF63, colonna 3, e la somma algebrica tra l'importo del rigo RF59, colonna 1, e l'importo del rigo RF60 preceduto dal segno meno. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF63, colonna 3, nel rigo RF61 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF59 ovvero, in caso di perdita, l'ammontare del rigo RF60 preceduto dal segno meno. Qualora, invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF63, colonna 3, nel rigo RF61 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 3 del rigo RF63 e l'importo evidenziato nella colonna 1 del rigo RF59.

4.3

Concordato

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel **rigo RF62** va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare dei ricavi minimi concordati del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 esposti alla colonna 2 del rigo RF58 del Mod. Unico 2004 (vedere in **Appendice** la voce "Concordato preventivo");
- **colonna 2**, l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato del 5 per cento.

Nel **rigo RF63** va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare del reddito del periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001 come indicato nel rigo CP15, colonna 2, del Mod. Unico 2004;
- **colonna 2**, l'ammontare del reddito minimo concordato del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 esposto alla colonna 2 del rigo RF59 del Mod. Unico 2004;
- **colonna 3**, l'importo pari a quello indicato in colonna 2 incrementato del 3,5 per cento.

Nella casella del **rigo RF64** va indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente non abbia adeguato i ricavi e il reddito ai valori minimi;
- il **codice 2**, se dall'adeguamento deriverebbe un incremento superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

4.4

Determinazione forfetaria del reddito per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (vedere in **Appendice** la voce "Società sportive dilettantistiche"). Per l'esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società devono presumere di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 250 mila euro.

In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile di dette società è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Determinazione del reddito imponibile

Nel **rigo RF69** va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 81 del Tuir, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del Tuir;
- **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991.

Nel **rigo RF70**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Nel **rigo RF71**, va indicata la somma degli importi indicati nei righe RF69, colonna 2, e RF70, da riportare nel rigo RN1.

4.5

Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le **colonne 1, 2 e 3** del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

- a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
- g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La **casella 1** del **rigo RF72** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la **casella 2**, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF73, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lett. c), ed e) del Tuir, ivi compresi quelli costituenti immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF74, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF75, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righe da RF73 a RF75, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF76, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF76, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF76** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF76, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN5** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES;
- reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-bis).

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF77**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN5 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN5	100
rigo RF77	<u>50</u>
Totale	150
rigo RF76	<u>160</u>
Differenza	-10

Il **rigo RN5** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

4.6

Prospetto dei dati per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115 del Tuir

Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del Tuir, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le opportune istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.

Nel **rigo RF78** va indicato il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo RF79** va indicato l'importo del reddito (o della perdita) della società trasparente.

Nel **rigo RF80** va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee). Negli esercizi in cui hanno trovato applicazione le disposizioni introdotte dal D.L. n. 209 del 2002 (di regola gli esercizi 2002 e 2003), con riferimento alle svalutazioni operate su partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie assume rilievo la sola quota di perdita imputabile alle rettifiche di valore che hanno determinato tali svalutazioni;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regime di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali rettifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a) - 2) del DM 23 aprile 2004).

Si precisa che, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l'importo da indicare nella colonna deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) e comprende anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003; si ricorda, inoltre, che, ai sensi della lett. b), del comma 3 dell'art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, non si tiene comunque conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a società non appartenenti al gruppo; mentre, in caso di cessione delle partecipazioni all'interno del gruppo, vale a dire a società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai

- sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'obbligo di attuare la disciplina in questione passa alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori assoggettati a tassazione in capo alla cedente;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparente, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che si siano generati a causa di rettifiche di valore ed accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita;
 - in **colonna 4** va riportato il minore tra gli importi indicati riferibili alle perdite della società trasparente e le svalutazioni operate dal socio, entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3. Il confronto va effettuato secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49 del 22 novembre 2004.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti presso la società trasparente, assume rilievo, infatti, l'importo indicato nella colonna 4 del rigo RF80. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base alla proporzione indicata dall'art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, nel periodo di imposta oggetto di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine nella dichiarazione presentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.

Ai fini della compilazione dei **rigi da RF81 a RF83** il contribuente deve tenere un apposito schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49 del 22 novembre 2004), ove evidenziare il disallineamento tra il valore fiscale e il valore civile di ciascun elemento o fondo interessato. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei rigi da RF81 a RF83.

In detti rigi va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto presso la società trasparente;
- nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
- nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
- nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

In **colonna 1** del **rigo RF84** va indicato il reddito della società trasparente rideterminato corrispondente all'importo indicato nel rigo RF79 incrementato della somma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei rigi da RF81 a RF83.

In **colonna 2** del medesimo rigo va indicata la quota di reddito di spettanza del socio. Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF9, colonna 2 ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF39, colonna 2.

Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società "trasparenti", si renderà necessario utilizzare più moduli per l'eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l'autonoma procedura di rideterminazione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la somma algebrica dei redditi così rideterminati.

4.7

Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir

Il presente prospetto va compilato da parte delle società controllate partecipanti alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell'applicazione della norma transitoria prevista dall'art. 128 del Tuir e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004. Di seguito, si forniscono le opportune istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53 del 20 dicembre 2004.

La rettifica dei valori fiscali è volta ad evitare che il beneficio derivante da precedenti svalutazioni delle partecipazioni detenute nella società dichiarante, operate a fronte di componenti negativi fiscalmente non deducibili, si possa duplicare al verificarsi delle condizioni cui risulta subordinata la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, mediante la conseguente riduzione del reddito imponibile della stessa società dichiarante che partecipa al consolidamento degli imponibili.

Nel **rigo RF85**, va indicato il codice fiscale della società o ente consolidante.

Nel **rigo RF86**, vanno indicati i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio della società dichiarante generatesi nei dieci esercizi anteriori a quello da cui decorre la tassazione di gruppo, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee). Negli esercizi in cui hanno trovato applicazione le disposizioni introdotte dal D.L. n. 209 del 2002 (di regola gli esercizi 2002 e 2003), con riferimento alle svalutazioni operate su partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie assume rilievo la sola quota di perdita imputabile alle rettifiche di valore che hanno determinato tali svalutazioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società dichiarante, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art. 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti (ovvero delle sole rettifiche). Si precisa che, in base a quanto stabilito dalla richiamata lett. a) dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, agli effetti in questione, assume immediato rilievo anche l'importo delle svalutazioni deducibili pro-quota, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003, non ancora dedotto. Si ricorda, inoltre, che le svalutazioni vanno assunte al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) nonché dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni intervenute tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo o aventi i requisiti per parteciparvi. Sarà cura della società o ente consolidante fornire alla società dichiarante i dati necessari ai fini della compilazione del presente rigo;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi rischi ed oneri della società dichiarante, così come rilevabili alla chiusura del periodo d'imposta anteriore a quello di avvio della tassazione di gruppo. A tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che siano stati generati da rettifiche di valore e accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti presso la società dichiarante, assume rilievo il minore tra gli importi riferibili alle perdite della società consolidata e le svalutazioni rilevanti da riportare in **colonna 4**, entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3; in particolare, tale minore importo dovrà essere allocato sugli elementi il cui valore fiscale diverge da quello contabile secondo la proporzione indicata al comma 4 del citato art. 16 del D.M. 9 giugno 2004.

Ai fini della compilazione dei rigi da **RF87** a **RF89** il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare il disallineamento tra il valore fiscale ed il valore civile di ciascun bene o fondo interessato. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Fondi per rischi ed oneri") nei rigi da RF87 a RF89.

In detti rigi va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'opzione per il consolidato ed il valore fiscale degli elementi considerati;
- nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
- nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società e collegate alla differenza tra valori civili e fiscali dei singoli elementi;

– nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

La somma degli importi esposti alla colonna 5 dei rigi da RF87 a RF89, costituirà una variazione in aumento da comprendere nell'importo esposto alla colonna 4 del rigo RF35 (Altre variazioni in aumento). Il dichiarante pertanto, compilerà il quadro RF secondo le modalità ordinarie e solo al verificarsi delle ipotesi che determinano la necessità di procedere al riallineamento dei valori, indicherà l'ammontare complessivo non deducibile per effetto dell'applicazione dell'art.128 del Tuir.

4.8

Prospetto del capitale e delle riserve

Il prospetto intestato al capitale sociale e alle riserve attiene all'indicazione dei dati concernenti il patrimonio netto e costituisce ampliamento di quello già presente (quadro RS) nei precedenti modelli di dichiarazione. La predisposizione di un nuovo e più completo prospetto e la sua diversa collocazione rispondono all'esigenza di monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio – la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Si precisa che i dati richiesti nei rigi intestati alle riserve vanno forniti per "masse": vale a dire, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti rigi.

Nella colonna "Saldo iniziale" va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne intermedie, "Incrementi" e "Decrementi", vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio; nella colonna "Saldo finale", va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza ("Saldo iniziale") del prospetto della successiva dichiarazione.

Ciò precisato in via generale, si forniscono, di seguito, alcune specifiche indicazioni per la compilazione:

- **rigo RF90**, nella **colonna 1**, l'importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente esercizio; nella **colonna 2**, gli incrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; nella **colonna 3**, i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella **colonna 4**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella **colonna 5**, la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formata nei precedenti esercizi a seguito dell'imputazione di riserve di utili; nella **colonna 6**, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell'esercizio (ivi incluso l'imputazione a capitale dell'utile dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione); nella **colonna 7**, i decrementi di tale quota del capitale sociale verificatisi nel corso dell'esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell'abbattimento per perdite; nella **colonna 8**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella **colonna 9**, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d'imposta emersi a fronte della rivalutazione dell'attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d'imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella **colonna 10**, gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 11**, i decrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella **colonna 12**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11;
- **rigo RF91**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella **colonna 2**, va indicato l'importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell'esercizio e, nella **colonna 3**, i relativi decrementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest'ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RF90); nella **colonna 4**, va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

- **rigo RF92**, in **colonna 1** vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'art. 170, comma 3, del Tuir, con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 del Tuir ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella **colonna 3** va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell'imputazione di esse a capitale che non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del Tuir (in quest'ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RF90);
- **rigo RF93**, tale rigo è dedicato all'indicazione delle riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir; in considerazione del fatto che l'esercizio cui si riferisce il presente modello di dichiarazione costituisce quello di avvio di tale particolare regime fiscale, nessuna indicazione dovrà essere fornita in questo modello nel rigo in questione (i cui campi, pertanto, sono stati oscurati); i dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel successivo rigo RF96;
- **rigo RF94**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2** va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RF90); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RF95**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 3**, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RF90, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti;
- **rigo RF96**, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella **colonna 1** va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualficata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

R5 – QUADRO EC - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEI COMPONENTI NEGATIVI

5.1 Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del Tuir, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultino anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. La deducibilità degli ammortamenti o delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico non richiede l'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, comma 4, lett. b), terzo periodo, si limita,

infatti, semplicemente a porre la condizione che, in caso di distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto – con esclusione della riserva legale – e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifichi tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti che intacca tale livello minimo concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Per la generalità dei soggetti (esercizio coincidente con l'anno solare), l'abrogazione della citata disposizione civilistica e l'introduzione del suddetto prospetto per la deduzione extracontabile di maggiori rettifiche di valore e accantonamenti spiegano effetto a decorrere dall'esercizio 2004, riflettendosi sulla redazione del bilancio e della dichiarazione relativi al presente modello. Si ricorda, tuttavia, che per le società cooperative e mutue assicuratrici il bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 può essere anche redatto seguendo le precedenti regole. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 344 del 2003, l'apposito prospetto va utilizzato anche per attuare il c.d. "disinquinamento" dei bilanci anteriori a quello da cui decorrono le nuove disposizioni civilistiche. In particolare, il n. 1) della citata lettera h) stabilisce che le disposizioni in materia di deduzione extracontabile si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati "...in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto". Al riguardo, si ricorda che, secondo i chiarimenti forniti dai competenti organismi contabili, l'operazione di disinquinamento va eseguita nel primo bilancio di applicazione della nuova disciplina civilistica.

Come è noto, per i soggetti per i quali le nuove regole di redazione del bilancio si siano rese applicabili a partire dall'esercizio anteriore a quello di introduzione dell'IRES, è stata disposta un'anticipata decorrenza della disciplina di deduzione extra-contabile dei componenti negativi in questione (cfr. art. 4, comma 1, lett. h), n. 2, del D.Lgs. n. 344 del 2003); ciò può aver riguardato, ad esempio, le società con esercizio 1° aprile 2003 – 31 marzo 2004, per le quali la redazione del bilancio secondo i nuovi criteri introdotti dal citato D.Lgs. n. 6 del 2003 è stata posta in via facoltativa, ovvero le società con esercizio 1° novembre 2003 – 31 ottobre 2004, tenute obbligatoriamente a redigere il bilancio con le nuove regole. Proprio per consentire a tali soggetti di avvalersi, in via anticipata, sia della possibilità di operare senza effetti fiscali il "disinquinamento" dei bilanci pregressi, sia di conseguire, anche in regime IRPEG, la deduzione extra-contabile di detti componenti, già nel modello Unico 2004- SC è stata prevista una prima versione del quadro EC.

Per la generalità dei soggetti (società ed enti con esercizio coincidente con l'anno solare), il presente prospetto assolve, dunque, ad una duplice funzione:

- eliminazione ("disinquinamento"), senza effetti fiscali, dell'importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche e degli accantonamenti operati per ragioni esclusivamente fiscali nei bilanci precedenti (c.d. "eccedenza pregressa");
- deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "eccedenza di periodo").

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che abbiano già proceduto al c.d. "disinquinamento" nella precedente dichiarazione, l'apposito prospetto, invece, assolve da quest'anno alla funzione di operare ulteriori deduzioni extra-contabili nonché di rilevare gli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel Mod. Unico 2004.

5.2

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.

Le prime tre sono destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione extra-contabile. In particolare, la prima sezione (**righe da EC1 a EC6**) riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali nonché dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un decimo del relativo costo). La seconda sezione (**righe da EC7 a EC11**) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.

La terza sezione (**righi da EC12 a EC17**) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.

Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

- la **colonna 1**, va compilata per procedere all'eliminazione dal bilancio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in esercizi anteriori a quello oggetto della presente dichiarazione per ragioni esclusivamente fiscali ("disinquinamento"). La portata di tale procedura è quella di far salvi gli effetti delle maggiori deduzioni operate in precedenza per ragioni fiscali, attraverso il trasferimento dei corrispondenti importi nel presente prospetto; al riguardo, si precisa che, qualora l'importo delle rettifiche e degli accantonamenti oggetto di disinquinamento sia imputato in contropartita al conto economico (come sopravvenienza attiva dell'esercizio), nel rigo RF47 dovrà procedersi ad una variazione in diminuzione del reddito per un importo corrispondente. Si ricorda, peraltro, che il "disinquinamento" può riguardare anche i casi in cui per la deduzione di un componente negativo si sia proceduto, nei bilanci precedenti, ad iscrivere un'apposita riserva in sospensione d'imposta (come, ad esempio, per la riserva ammortamenti anticipati); nel qual caso, ferma restando la compilazione del prospetto, non dovrà procedersi ad alcuna variazione nel quadro RF.

Ai fini della concreta compilazione della colonna 1, si precisa che, l'importo delle rettifiche e degli accantonamenti da indicare è quello che risulta al termine del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione: vale a dire, al netto del riassorbimento di tali rettifiche e accantonamenti verificatosi nel periodo stesso. Così, ad esempio, ipotizzando che un bene strumentale sia già stato completamente ammortizzato, per effetto dello stanziamento di quote di ammortamento anticipato imputate a riserva, per un importo complessivo pari a 300, l'importo da indicare in colonna 1 sarà dato da 300 meno la quota di ammortamento civilistico stanziata per il periodo oggetto della presente dichiarazione; in caso di alienazione dello stesso bene nel corso del periodo, in colonna 1, non andrà indicato alcun importo, essendosi verificato il completo riassorbimento dell'eccedenza di costi non imputati a conto economico ma fiscalmente dedotti nei precedenti periodi. Identiche considerazioni valgono anche ai fini della compilazione della colonna 1 della sezione II, nell'ambito della quale dovrà tenersi conto, ad esempio, di eventuali riprese di svalutazioni in precedenza operate nonché della sezione III, nell'ambito della quale dovrà tenersi conto, ad esempio, dell'avvenuto utilizzo dei fondi in precedenza stanziati per motivi esclusivamente fiscali.

Si avverte che, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, che abbiano già proceduto al c.d. "disinquinamento" nella precedente dichiarazione, l'importo da indicare in colonna 1 è costituito dalla somma degli importi eventualmente indicati nelle colonne 1 e 2 del Mod. Unico 2004;

- la **colonna 2**, va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale. Così, ad esempio, qualora un'impresa che abbia imputato al conto economico svalutazioni di crediti commerciali per un importo inferiore a quello fiscalmente ammesso (0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio) intenda sfruttare appieno il maggior limite fiscale, indicherà in colonna 2 del rigo EC12 la differenza tra detti importi. Con specifico riferimento alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione che operino in bilancio svalutazioni dirette per un importo che non raggiunge il limite percentuale fiscalmente ammesso per ogni periodo (0,60 per cento) e che intendano fruire in tutto o in parte di tale maggior limite, si precisa che, ai fini delle successive vicende dei crediti, l'importo indicato in colonna 2 dovrà essere considerato alla stregua di un accantonamento a fondo e non già come rettifica diretta del valore fiscale dei crediti che, dunque, resterà per tali soggetti ancorato a quello iscritto in bilancio.

In riferimento al rigo EC8, si precisa che il prospetto va utilizzato solo per operare il disinquinamento dei bilanci precedenti, qualora negli stessi siano state effettuate svalutazioni di titoli obbligazionari negoziati in applicazione dell'art. 2426, secondo comma, del cod. civ.; per effetto di quanto disposto dalla lett. a) del comma 4 dell'art. 94 del Tuir (richiamata dal comma 2 del successivo art. 101), infatti, l'utilizzo del prospetto per operare deduzioni extra-contabili è, comunque, escluso per le rettifiche di valore relative a tali beni.

Con riferimento ai righi EC9 ed EC10, la disattivazione della colonna 2 deriva dal regime di irrilevanza fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni introdotto, in via generale, dal citato D.Lgs. n. 344 del 2003;

- per quanto attiene la **colonna 3** (decrementi), si avverte che la stessa non va compilata dai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i quali l'anno 2004 rappresenta il primo periodo d'imposta in cui risulta applicabile la disciplina in esame; ciò nel presupposto che l'eccedenza di periodo indicata in colonna 2 non può subire decrementi con riferimen-

to allo stesso periodo d'imposta in cui si genera. La compilazione di tale colonna interessa, invece, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che nella dichiarazione Unico 2004 abbiano già applicato la disciplina di deduzione extra-contabile dei componenti negativi (nonché proceduto al disinquinamento), per indicare gli eventuali riassorbimenti dell'eccedenza pregressa indicata in colonna 1 del presente prospetto.

Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa (da indicare nel rigo RF6 del quadro RF).

Si ricorda, inoltre, che costituisce causa di riassorbimento dell'eccedenza pregressa anche la distribuzione ai soci di utili o riserve preesistenti qualora a seguito di essa l'importo delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili portati a nuovo – con esclusione della riserva legale – scenda al di sotto dell'importo dell'eccedenza pregressa, aumentato dell'eccedenza di periodo e diminuito dei decrementi derivanti dalla ripresa a tassazione di ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze;

- nelle **colonne 4 e 5** delle prime tre sezioni, vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 ovvero, per i soli soggetti che abbiano già compilato il prospetto nella precedente dichiarazione, alla somma algebrica degli importi delle colonne 1, 2 e 3. Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei rigi EC6, EC11 ed EC17 va riportato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RF5. In caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore.

Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.

In particolare, nel rigo EC18, colonne da 1 a 5, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei rigi EC6, EC11 ed EC17. L'importo risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo EC18 (ovvero, per i soggetti che abbiano già compilato il prospetto nella precedente dichiarazione, dalla somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del medesimo rigo) va indicato in colonna 1 del rigo EC19. In colonna 2 del rigo EC19, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del rigo EC19, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve (esclusa la riserva legale) e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione accantonato a riserva.

R6 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

6.1 IRES

Nel **rigo RN1** o **RN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF59 (o RF71) o RF60.

In caso di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, nel rigo RN1 va riportato l'importo, se positivo, indicato nel rigo RF61.

Qualora l'importo del rigo RF61 sia negativo lo stesso va riportato nel rigo RN2.

Nel **rigo RN3, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento. Sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM specializzati in società di piccola e media capitalizzazione si applicano i nuovi criteri, introdotti dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003, che prevedono l'attribuzione di un credito di imposta limitato che va indicato in **colonna 1** (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN4** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RN1 a RN3. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta limitato come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, dell'art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo RN5** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei rigi RN3 e RN4.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del Tuir, per la parte del loro ammontare – da indicare in **colonna 1** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6 del Tuir.

In **colonna 2** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN5, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF77, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF76, colonna 5), sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN5 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF77) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN4.

Nel **rigo RN6, colonna 1**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RN5 e l'importo di rigo RN6 del Modello UNICO 2001 - Società di capitali, ma non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.

In **colonna 2**, va indicata l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1802: "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni". La suddetta imposta sostitutiva non è compensabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

In tale rigo, inoltre, va indicato il reddito da sottoporre a tassazione con aliquota ridotta al 20 per cento da parte delle società neo-quotate (vedere la voce "Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - Premio di quotazione in borsa (art. 11)" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa") e, colonna 3, la relativa imposta.

ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione alla suddetta disposizione, la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile considerare i benefici derivanti dall'applicazione della citata disposizione come aiuti di stato.

Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 33 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel rigo **RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai righe **RN7** e **RN8**.

Nel **rigo RN10** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN9:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir devono comprendere nel medesimo rigo l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Nel **rigo RN11** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righe RN9 e RN10.

Nel **rigo RN12** va indicato in **colonna 1** l'importo spettante del credito d'imposta limitato derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. Si ricorda che comunque tale im-

porto non può eccedere l'imposta netta. In **colonna 2**, va indicata la somma tra quanto esposto in colonna 1 e l'importo di rigo RN3, al netto del credito di imposta limitato indicato in colonna 1 di quest'ultimo rigo.

Nel **rigo RN13, colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 dei rigi RS77 ed RS78 di cui al quadro RS (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir). Nella **colonna 2**, l'importo della quota dei crediti per imposte pagate all'estero relativi ai redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'opzione attribuite dalla società trasparente cui il contribuente partecipa ai sensi dell'art. 115 del TUIR. Nella **colonna 3**, oltre agli importi di colonne 1 e 2, va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni, come risultante dal totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi RS83 e RS84.

Nel **rigo RN14** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all'art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

In tale rigo vanno altresì indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio, ai sensi dell'abrogato art. 107 del Tuir.

Si precisa che in caso di partecipazione in società trasparente ex art. 115 del Tuir, nei rigi RN3 (e RN13), RN10, RN14 e RN15 vanno indicato altresì gli importi eventualmente trasferiti da detta società.

Nel **rigo RN17**, va indicato l'importo dell'eventuale versamento integrativo dovuto ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003. Le società che hanno aderito al regime della trasparenza in qualità di partecipata ovvero quelle che hanno aderito al consolidato, sia in qualità di consolidante che di consolidata, dovranno dare indicazione di eventuali versamenti integrativi nel quadro RN, benché compilino i quadri TN o GN (o GC).

Nel **rigo RN18**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11 e RN16, aumentata dell'importo di rigo RN17.

Nel **rigo RN19**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN18, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN20, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, da indicare in **colonna 1**.

Nel **rigo RN21**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN20 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRES) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.

Nel **rigo RN22, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo della quota degli acconti eventualmente versati dalla società trasparente trasferita al contribuente; in **colonna 3**, gli importi versati con le modalità previste per le imposte sui redditi; in **colonna 4**, la somma degli importi di cui alle colonne 1, 2 e 3.

Nel **rigo RN23** o nel **rigo RN24** va indicato l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da RN18 a RN22.

Nel **rigo RN25, colonna 3**, va indicata l'IRES dovuta di cui al rigo RN23. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore a quello di colonna 3, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

L'importo di rigo RN24, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN26**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera euro 10,33.

R7 - QUADRO TN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

7.1

Generalità

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

- Sezione I – Reddito o perdita da imputare
- Sezione II – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione
- Sezione III – Importi da attribuire ai soci
- Sezione IV – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci
- Sezione V – Redditi prodotti all'estero e relative imposte
- Sezione VI – Reddito (o perdita) imputato ai soci
- Sezione VII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate

7.2

Sezione I Reddito o perdita da imputare

Nella presente sezione è determinato il reddito o la perdita senza liquidazione dell'imposta; dal reddito, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del Tuir, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del Tuir relative ad esercizi anteriori a quello in cui è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, nonché, a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all'art. 7, c. 2 del DM 23 aprile 2004. Il reddito (o la perdita) della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Nella casella "tipo trasparenza" va indicato:

- il codice 1, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 115 del Tuir;
- il codice 2, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 116 del Tuir.

Nel **rigo TN1, colonna 2**, va indicato il reddito determinato nel quadro RF, rigo RF59, colonna 2 (o RF71).

In caso di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, nel rigo TN1, colonna 2, va riportato l'importo, se positivo, indicato nel rigo RF61. In tal caso, nel rigo TN1, **colonna 1**, va riportato l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato nel rigo RF61, aumentato dell'importo RF59, colonna 1 e quello indicato nel rigo RF63, colonna 1. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo TN1. Qualora l'importo del rigo RF61 sia negativo lo stesso va riportato nel rigo TN2.

Nel **rigo TN2** va indicato:

- in **colonna 2**, la perdita dell'esercizio di cui al rigo RF60; la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del Tuir, per la parte del loro ammontare, da indicare in **colonna 1**, che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6 del Tuir.
- in **colonna 3**, l'importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta determinato senza tener conto della perdita dell'esercizio e aumentato dei conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio.

Ai fini della compilazione della **colonna 4**, per ogni socio va determinato l'importo inferiore tra la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3 e la quota di perdita spettante. Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio. Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l'importo di colonna 2 e colonna 3.

L'eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS.

Nel **rigo TN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti, per l'importo che trova capienza nell'ammontare di cui al rigo TN1, colonna 2.

In caso di adesione al concordato preventivo, tali perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta di cui al rigo TN1, colonna 1.

Nel **rigo TN4, colonna 2**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di rigo TN1, colonna 2 e quello di rigo TN3. Il reddito imponibile va riportato al netto del reddito agevolabile derivante dall'applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RN6, colonna 1, del quadro RN. In **colonna 1**, va indicato il reddito del rigo TN1, colonna 1, diminuito eventualmente delle perdite degli esercizi precedenti di cui al rigo TN3.

Si rammenta che anche per la società che ha optato per il regime della trasparenza trovano applicazione le regole valevoli per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinariamente previste.

7.3**Sezione II
Utilizzo eccedenza
della precedente
dichiarazione**

Nel **rigo TN5** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, modello UNICO 2004 SC, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4.

Nel **rigo TN6** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo TN5, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.

Nel **rigo TN7** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione e che la società attribuisce ai soci.

Nel **rigo TN8** va indicata la differenza tra l'importo esposto nel rigo TN5 diminuito dell'importo di cui ai rigi TN6 e TN7, corrispondente all'eccedenza da utilizzare in proprio.

7.4**Sezione III
Importi da attribuire
ai soci**

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai soci.

Nel **rigo TN9** va indicato l'ammontare degli oneri detraibili spettanti.

Nel **rigo TN10** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, come determinati nell'apposito prospetto di cui al quadro RS.

Nel **rigo TN11, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento; in **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta sui fondi comuni d'investimento.

Nel **rigo TN12** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14).

Nel **rigo TN13** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo TN14**, va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2** va indicato l'importo versato col modello F24. In **colonna 3** va indicato l'ammontare totale degli acconti.

7.5**Sezione IV
Crediti d'imposta
concessi alle imprese
trasferiti ai soci**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società attribuisce ai soci.

Nei **rigi da TN15 a TN19** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai soci.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

7.6**Sezione V
Redditi prodotti
all'estero e relative
imposte**

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero e le imposte resesi definitive relativi al periodo d'imposta interessato dall'opzione per la trasparenza fiscale.

Nei **rigi da TN20 a TN22** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione del regime della trasparenza fiscale, il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione re-

lativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del Tuir;
 – in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

7.7**Sezione VI
Reddito (o perdita)
imputato ai soci**

In tale sezione va indicato il reddito da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

La **casella "Perdite senza limiti di tempo"** va barrata in caso di imputazione di perdita avente i requisiti di cui all'art. 84, c. 2, del Tuir;

Nei **rigli da TN23 a TN26** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, la rispettiva quota di partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione alle perdite;
- in **colonna 4**, l'eventuale quota di reddito assoggettabile a determinazione separata dell'imposta di cui al rigo TN4, colonna 1, spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2;
- in **colonna 5**, l'importo del reddito di cui al rigo TN4, colonna 2 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2, ovvero, in caso di perdita, l'importo esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante.

La **casella 6** va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, compilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

7.8**Sezione VII
Redditi derivanti
da imprese estere
partecipate**

Nel **rigo TN27** in **colonna 1**, va indicato il totale dei redditi derivanti da partecipazione in CFC da imputare ai soci, mentre nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dalla CFC e nella **colonna 3** vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dalla CFC.

Nella **colonna 4** vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dalla CFC.

7.9**Prospetto
da rilasciare ai soci**

La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un prospetto da cui risultino la denominazione, la sede, il codice fiscale.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio;
- 2) il reddito complessivo (o la perdita) da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio;
- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
- 4) la quota di partecipazione alla perdita;
- 5) la quota di reddito agevolato ex art. 33, D.L. n. 269/2003, assoggettabile a determinazione separata;
- 6) per i soggetti che hanno aderito al concordato biennale, nel caso il socio sia persona fisica, l'importo del reddito relativo al periodo di imposta 2001, come risultante dal quadro RF, rigo RF63, col. 1, nonché la quota di reddito minimo contributivo di cui al quadro RF, rigo RF63, col. 3;
- 7) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;

- 8) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio;
- 9) la quota degli acconti versati;
- 10) la quota delle eccedenze IRPEG/IRES attribuite al socio;
- 11) le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta spettanti;
- 12) distintamente per ciascuna CFC cui la società trasparente partecipa:
 - i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 dei righe RS77 e/o RS78 del quadro RS della presente dichiarazione, nonché quelli indicati nelle colonne 12 dei righe RS81 e RS82 del Modello UNICO 2004 SC;
 - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righe da RM1 a RM4;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata;
 - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 7 dei righe RS77 e/o RS78 del quadro RS);
- 13) dati necessari per l'eventuale rideterminazione del reddito qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 115, comma 11 del Tuir.

R8 - QUADRO GN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

8.1

Generalità

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per il consolidato nazionale e/o mondiale ai sensi degli articoli da 117 a 142 del Tuir. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

Sezione I: Determinazione del reddito complessivo;

Sezione II: Utilizzo eccedenze IRPEG/IRES precedente dichiarazione;

Sezione III: Eccedenze d'imposta diverse dall'IRPEG/IRES trasferite al consolidato;

Sezione IV: Dati;

Sezione V: Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato;

Sezione VI: Redditi prodotti all'estero e relative imposte;

Sezione VII: Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento.

8.2

Sezione I Determinazione del reddito complessivo

Consolidato nazionale

Per effetto dell'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del Tuir ciascun soggetto facente parte della tassazione di gruppo determina il proprio reddito complessivo netto senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del Tuir, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del Tuir relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Si precisa che il presente quadro va compilato anche dalla società o ente consolidante.

La casella "Operazione straordinaria" va barrata nel caso sia stata realizzata nel periodo d'imposta una delle operazioni di cui all'art. 12 del D.M. 9 giugno 2004. In questo caso occorre compilare anche il quadro GC.

Il reddito complessivo netto, determinato nei **righe da GN1 a GN5** deve essere comunicato alla società o ente consolidante al fine di determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale.

Nel **righe GN1, colonna 2 o GN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di righe RF59 (o RF71) o RF60.

In caso di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, nel righe GN1 va riportato l'importo, se positivo, indicato nel righe RF61.

Qualora l'importo del righe RF61 sia negativo lo stesso va riportato nel righe GN2.

Nel rigo GN1, **colonna 1** va indicato l'ammontare dell'eventuale plusvalenza generata dalla cessione o dal conferimento di beni, trasferiti al di fuori del regime di neutralità precedentemente acquisiti secondo le regole del predetto regime di cui all'art. 123, comma 2, del TUIR. Nel **rigo GN3, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento per i quali è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta limitato; in **colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta sui fondi comuni d'investimento.

Nel **rigo GN4** va indicato l'ammontare delle perdite non compensate, relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, dei periodi d'imposta precedenti per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da GN1, colonna 2 a GN3.

Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto e eccedenze.

Si precisa inoltre che le perdite pregresse non possono essere utilizzate in diminuzione dell'importo di colonna 1 del rigo GN1 pertanto le perdite pregresse possono essere compensate fino a concorrenza della differenza tra colonna 2 e colonna 1 del rigo GN1, se detta differenza è positiva.

Nel **rigo GN5** va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 2 (o GN2) a GN4. Il reddito imponibile va riportato al netto del reddito agevolabile derivante dall'applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RN6, colonna 1, del quadro RN.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare da indicare in colonna 1 che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6 del Tuir. In **colonna 2** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Consolidato mondiale

Con riferimento al consolidato mondiale, valgono, salvo diversa previsione, le disposizioni sopra richiamate.

8.3

Sezione II Utilizzo eccedenze IRPEG/IRES precedente dichiarazione

Nel **rigo GN6** va indicata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4.

Nel **rigo GN7** va indicato l'importo dell'eccedenza, di cui al rigo GN6, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo GN8** va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN6, non utilizzata in compensazione, e che si intende attribuire al consolidato nazionale.

Nel **rigo GN9** va indicata la somma algebrica dei rigi da GN6 a GN8, corrispondente all'eccedenza da riportare nel quadro RX, rigo RX1, della presente dichiarazione.

8.4

Sezione III Eccedenze di imposta diverse dall'IRPEG/IRES trasferite al consolidato

Nella presente sezione vanno indicate le eccedenze di imposta diverse dall'IRES derivanti dalle dichiarazioni delle società che partecipano alla tassazione di gruppo.

Nei **rigi da GN10 a GN12** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'imposta che si intende trasferire (ad esempio 3800 per cessione di eccedenze relative all'IRAP);
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla presente dichiarazione, trasferita al gruppo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.5

Sezione IV Dati

Nella presente sezione vanno indicati i dati da comunicare ai sensi dell'art. 7 del DM 9 giugno 2004.

Nel **rigo GN13** va indicato l'ammontare degli oneri detraibili spettanti.

Nel **rigo GN14**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell'apposito prospetto di cui al quadro RS.

Nel **rigo GN15** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, rigo RN14).

Nel **rigo GN16** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo GN17**, vanno indicate le eccedenze, esposte nella sezione II del quadro RK, cedute al consolidato.

Nel **rigo GN18**, va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2** va indicato l'importo versato col modello F24. In **colonna 3** va indicato l'ammontare totale degli acconti.

8.6**Sezione V
Crediti d'imposta
concessi alle
imprese trasferiti
al consolidato**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente aderente al consolidato intende trasferire alla tassazione di gruppo.

Nei **rigli da GN19 a GN23** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

8.7**Sezione VI
Redditi prodotti
all'estero e
relative imposte**

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero e le imposte resesi definitive relativi al periodo d'imposta interessato dalla tassazione di gruppo.

Nei **rigli da GN24 a GN26** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. Trattandosi del primo periodo di applicazione della tassazione di gruppo, il periodo d'imposta coincide con quello della presente dichiarazione; in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del Tuir;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.

8.8**Sezione VII
Dati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento**

Tale sezione va utilizzata per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 del Tuir.

Nel **rigo GN27** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente alla quota imponibile (5 per cento) dei dividendi ricevuti nel periodo d'imposta da società controllate partecipanti alla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, l'importo risultante dalla disciplina di rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'art. 97, comma 2 del Tuir;
- in **colonna 3**, l'importo delle plusvalenze assunte a tassazione in sede di determinazione del reddito del soggetto cedente e per le quali si sia optato per il regime di neutralità previsto dall'art. 123 del Tuir per i trasferimenti infragruppo. Si ricorda al riguardo, che tale regime di neutralità può essere applicato negli atti di realizzo aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui agli artt. 85 e 87 del Tuir.

Nel **rigo GN28** va indicato:

- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi del citato art. 123 del Tuir;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.

**R8.bis - QUADRO GC - DETERMINAZIONE
DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA
DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie previste dall'art. 12 del D.M. 9 giugno 2004.

La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, nel presente quadro deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN con quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria.

In particolare, nella sezione "Determinazione del reddito complessivo" va indicato il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Inoltre nella sezione VIII "Operazioni straordinarie" nei **rigli da GC29 a GC33** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società fusa o scissa. In caso di liquidazione volontaria di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. 9 giugno 2004, va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante;
- in **colonna 2**, la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

R9 - QUADRO RJ - REDDITO AGEVOLATO (ART. 4 LEGGE N. 383 DEL 2001 - ART. 1 D.L. N. 269 DEL 2003)

9.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (**Sez. I**);
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (**Sez. II**).

9.2

Sezione I

I **rigli da RJ1 a RJ7** devono essere compilati dai soggetti che fruiscono dell'incentivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per effetto del quale è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

I predetti benefici previsti dalla citata disposizione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (25 ottobre 2001) e per il successivo, sono prorogati per effetto:

- dell'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, relativamente agli investimenti immobiliari realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;
- dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, relativamente agli investimenti immobiliari realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003.

ATTENZIONE Si segnala che la Commissione Europea il 20 ottobre 2004 ha deciso che il regime di aiuti istituito mediante la proroga a favore delle imprese che realizzino investimenti nei comuni colpiti nel 2002 da calamità naturali è incompatibile con le norme del trattato CE in materia di aiuti di stato, in ragione del fatto che il regime sembra essere collegato agli importi degli investimenti piuttosto che ai danni subiti. La Commissione ha precisato che la decisione non pregiudica i casi individuali che potrebbero soddisfare le condizioni previste per questo tipo di aiuti: è necessario, però, che sia assicurato il risarcimento delle sole vittime delle calamità naturali in questione e che l'importo degli aiuti non superi quello dei danni subiti. In attesa dei provvedimenti nazionali che verranno adottati a seguito della decisione della Commissione Europea, si ricorda che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel **rigo RJ1**, il costo complessivo sostenuto nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004, per la realizzazione degli investimenti immobiliari, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **rigi da RJ2 a RJ6**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei cinque periodi di imposta precedenti, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni dei beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali rigi è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RJ7**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di **rigo RJ1** e la media degli importi indicati nei **rigi da RJ2 a RJ6** (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel **rigo RF53, colonna 1**.

9.3

Sezione II

La Sezione II deve essere compilata dai soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, export, quotazione in borsa, stage aziendali, sostenuti nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (vedere la voce "Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa").

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel **rigo RJ8**, i costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003;
- nei **rigi da RJ9 a RJ11**, i costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali sostenuti in ciascuno dei tre periodi di imposta precedenti;
- nel **rigo RJ12**, il 10 per cento dell'importo indicato nel rigo RJ8, aumentato del 30 per cento della differenza tra l'importo di rigo RJ8 e la media degli importi indicati nei rigi da RJ9 a RJ11;
- nel **rigo RJ13**, l'ammontare delle spese sostenute, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003, dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione Europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.
Al tal proposito, si segnala che la Commissione Europea con decisione del 14 ottobre 2004 ha stabilito che l'incentivo fiscale in esame non è in conflitto con le regole comunitarie in materia di aiuti di stato;
- nei **rigi da RJ14 a RJ16**, l'ammontare delle spese per innovazioni informatiche, sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta precedenti;
- nel **rigo RJ17**, il 10 per cento dell'importo indicato nel rigo RJ13, aumentato del 30 per cento della differenza tra l'importo di rigo RJ13 e la media degli importi indicati nei rigi da RJ14 a RJ16;
- nel **rigo RJ18**, l'importo corrispondente alla media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta in cui si fruisce dell'agevolazione. Ai fini del calcolo della media non si tiene conto degli esercizi in perdita; se tutti gli esercizi sono in perdita l'importo da indicare in tale rigo è pari a zero e, conseguentemente, non spetta alcuna agevolazione;
- nel **rigo RJ19**, il minore tra la somma degli importi di rigo RJ12 e rigo RJ17 e il 20 per cento dell'importo di rigo RJ18;
- nel **rigo RJ20**, l'importo delle spese direttamente sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione.

ATTENZIONE Si segnala che il 14 dicembre 2004 tale disposizione agevolativa è stata considerata dalla Commissione Europea compatibile con le regole comunitarie in materia di aiuti di stato limitatamente agli aiuti alle piccole e medie imprese non eccedenti il 50 per cento dei costi connessi con la prima partecipazione ad un'esposizione con riferimento ad un nuovo mercato;

- nel **rigo RJ21**, l'ammontare delle spese sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- nel **rigo RJ22**, l'ammontare delle spese sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per la quotazione in un mercato regolamentato.
ATTENZIONE In relazione alla detassazione del reddito di impresa per le spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato (art. 1, comma 1, lett. d) del D.L. n. 269 del 2003), è necessario tener presente che la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile considerare i benefici derivanti dall'applicazione di tale disposizione come aiuti di stato.
 Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito;
- nel **rigo RJ23**, il totale degli investimenti detassati (RJ19 + RJ20 + RJ21 + RJ22) da riportare nel rigo RF53, colonna 1.

R10 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

10.1

Generalità

Nel presente quadro devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi soggetti ad imposta sostitutiva del 25 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 per i quali le società di gestione del risparmio non hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società di gestione del risparmio.

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

10.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1** o **RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, se compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.

La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG18, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG35**, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG36**.

Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG37**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG19** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG38**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185, del Tuir) o a norma dell'art. 70 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **righe RG6** e **RG20** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 96 del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nel **rigo RG13** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG15** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6, del Tuir.

Nel **rigo RG16** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG23** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG24** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

10.3 Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG26** o **rigo RG27** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nel rigo RG27 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG28** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG29** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RG26 a RG28.

Nel **rigo RG30** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG26 o di rigo RG27 e gli importi dei rigi RG28 e RG29.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 61 e 96 e 109, commi 5 e 6, del Tuir.

Nel **rigo RG31** va indicata l'imposta sostitutiva.

La differenza tra rigo RG31 e rigo RG32 va indicata nel **rigo RG33** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG34** (imposta a credito).

Nei **rigi** da **RG39** a **RG44** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG29.

R11 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

11.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno 2004 hanno applicato l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento o del 5 per cento sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 nonché quella del 27 per cento di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;

4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

In base alle disposizioni introdotte dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli organismi di investimento elencati ai punti 1 e 4, possono applicare l'imposta sostitutiva del 5 per cento sul risultato della gestione, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo relativamente ai fondi aperti, per più di due mesi relativamente ai fondi chiusi; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Ai predetti effetti, per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento o del 5 per cento. Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento o del 5 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti rigi. Pertanto, il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento o del 5 per cento relativa al medesimo organismo.

Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento, 5 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITAMENTO a favore di ciascun fondo, che ha conseguito nel periodo d'imposta e/o in periodi d'imposta precedenti un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento o del 5 per cento o del 27 per cento dell'ammontare del risultato negativo del periodo d'imposta medesimo e/o di quello di periodi d'imposta precedenti, che non sia già stato oggetto di compensazione. L'accREDITAMENTO è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accREDITARE ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;

- l'operazione di accredito ed addebito non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accredito sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accredito di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
 - A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
 - C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
 - D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - E** per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento;
 - F** per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento;
- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione ai sensi dell'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento o al 5 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12**, l'ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli esercizi precedenti corrispondente alla aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società e soggetti alla medesima aliquota di imposta sostitutiva, che hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 18. A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342

- del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, pari al 12,50 per cento o al 5 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 10;
 - nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta complessivo corrispondente, in caso di risultato positivo della gestione, all'importo di campo 13 non utilizzato in diminuzione dell'imposta dovuta (campo 11) ovvero, nell'ipotesi di risultato negativo della gestione, alla somma dell'importo di campo 13 e di quello indicato nel campo 16;
 - nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società sempre che l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo cedente sia corrispondente a quella applicata dal fondo ricevente;
 - nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato:

- nel **rigo RH8** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento, ed in particolare:
 - nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
 - nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
 - nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
 - nel **campo 4**, il totale degli importi indicati nei campi 14;
 - nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 15;
 - nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 16;
 - nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
 - nel **campo 8**, il totale degli importi indicati nei campi 19;
- nel **rigo RH9** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 5 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH8 per i corrispondenti campi;
- nel **rigo RH10** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH8 per i corrispondenti campi.

R12 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS. N. 124/1993 E ALL'ART. 13, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 47/2000

12.1 **Generalità**

Il presente quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva, applicata nell'anno 2004, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124) e dalle imprese assicurative che attuano forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

La Sezione I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte:

- dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RY, del Mod. UNICO 2005 "Enti non commerciali ed equiparati". La dichiarazione dei fondi aperti, istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva è versata dalle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali di cui all'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

12.2

Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

- A) fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 – ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124 come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 12 e/o 19 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel **rigo R11** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo R11 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **rigli da RI2 a RI3**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di cui all'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva; il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli OICR siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento;
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2005 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel **campo 12**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente (importo di campo 21 del quadro RI del Mod. UNICO 2004 "Società di capitali, enti commerciali ed equiparati");
- nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 15**, nell'ipotesi che l'imposta sostitutiva (campo 10), già abbattuta del credito d'imposta (campo 7) sia superiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente (campo 12), l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza tra il campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 7) e il campo 12, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 16**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel rigo RX7 del quadro RX del Mod. UNICO 2004 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" non utilizzato in compensazione;
- nel **campo 17**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13 e 14 e quelli riportati nei campi 7, 12 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 15 e 16.

La differenza tra i predetti importi, se negativa, costituisce credito da riportare nel quadro RX e può essere utilizzata in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta del periodo successivo;

- nel **campo 18**, nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente, la differenza tra l'importo di campo 12 e quello di campo 10;
- nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 20**, l'ammontare del risparmio d'imposta, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 18 e 19, accreditato, utilizzando le imposte sostitutive dovute da altre linee di investimento, gestite dal fondo, che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione positivi;
- nel **campo 21**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 18 e 19 e l'importo indicato nel campo 20.

12.3

Sezione II

La sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva dovuta è pari, rispettivamente, all'11 e al 12,50 per cento del risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in esso capienza.

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Nel **rigo RI4** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e, nel **rigo RI5**, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2003, relativo allo stesso assicurato;
- nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento ovvero al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 1;
- nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

R13 - QUADRO RY - IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

13.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dai commi 473 e 474 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ai sensi del comma 473 le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale od al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere affrancati, in tutto o in parte, attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del dieci per cento. L'affrancamento non è ammesso per le riserve per ammortamenti anticipati.

Il comma 474 dispone che per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990, n. 413 del 1991 e n. 342 del 2000, compresi quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva è ridotta al quattro per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi ed è versata, in unica soluzione, entro i termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 c.c., con le modalità di cui all'art. 2445, comma 2, del c.c.

I soggetti che compilano il presente quadro devono indicare:

– nei **rigli da RY1 a RY3**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione d'imposta diversi da quelli formati con saldi attivi di rivalutazione (**colonna 1**) e l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva (**colonna 2**);

– nel **rigo RY4, colonna 2**, il totale degli importi dei rigli da RY1 a RY3 e, in **colonna 3**, il dieci per cento dell'importo di colonna 2;

se il numero delle riserve e fondi da assoggettare all'imposta sostitutiva è superiore a tre, vanno compilati uno o più moduli aggiuntivi numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del modello; in tal caso, il totale degli importi da assoggettare ad imposta sostitutiva va riportato nella colonna 2 del rigo RY4 del "Mod. n. 1";

– nei **rigli da RY5 a RY7**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione d'imposta costituiti con saldi attivi di rivalutazione di cui alle leggi n. 408 del 1990, n. 413 del 1991 e n. 342 del 2000 (**colonna 1**) e l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva (**colonna 2**);

– nel **rigo RY8, colonna 2**, il totale degli importi dei rigli da RY5 a RY7 e, in **colonna 3**, il quattro per cento dell'importo di colonna 2;

se il numero dei saldi attivi di rivalutazione da assoggettare all'imposta sostitutiva è superiore a tre, vanno compilati uno o più moduli aggiuntivi numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del modello; in tal caso, il totale degli importi da assoggettare ad imposta sostitutiva va riportato nella colonna 2 del rigo RY8 del "Mod. n. 1";

– nel **rigo RY9** la somma degli importi indicati in colonna 3 dei rigli RY4 e RY8.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato l'apposito codice tributo.

R14 - QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE

QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000) E DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

14.1

QUADRO RM

Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Il presente quadro deve essere compilato:

- 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2005 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC;
- 2) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 3) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 4) nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del Tuir, sia stato imputato il reddito di una CFC in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei rigli da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5).

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **rigi da RM1 a RM4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2005 dal soggetto controllante. Nei casi sub 2) e 3), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del Tuir o dal soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo **RN9** e il reddito risultante dalla somma degli importi dei rigi da **RN7 a RN8**, colonne 1, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del Tuir o ad un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM5**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RM1 a RM4;
- in **colonna 2**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, vedi il paragrafo 26.2 - Acconti);
- in **colonna 3**, l'importo da versare, corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2.

Se tale differenza è negativa, indicare l'importo a credito in **colonna 4** (senza farlo precedere dal segno meno) e riportare lo stesso nel rigo RX10, quadro RX, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del Tuir l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 dei rigi RS77 e RS78 del quadro RS (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir) può essere utilizzato a scampo dell'imposta dovuta di cui a colonna 3 e/o ad incremento dell'imposta a credito di cui a colonna 4.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRES) dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

14.2

QUADRO RQ

Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei rigi RQ1 e RQ2.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

– i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;

– le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ6**;

– l'eccedenza dell'IRES, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi da RQ5 a RQ7. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 – "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

14.3

Tonnage tax

La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile ottenuto dalla gestione di navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Dette navi devono essere destinate all'attività di:

- a) trasporto merci;
- b) trasporto passeggeri;
- c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.

Sono incluse nell'imponibile anche le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate.

Ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il regime della Tonnage tax si applica nei periodi d'imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione Europea (l'autorizzazione è stata rilasciata in data 19 ottobre 2004).

14.4

Sezione II Determinazione del reddito imponibile

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.

Nei **rigi da RQ9 a RQ13**, va indicato, in **colonna 1**, il tonnelloaggio riferito a ciascuna nave gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile.

In **colonna 2**, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato nel modo seguente:

- al tonnelloaggio si applicano i seguenti coefficienti previsti dall'art. 156 del Tuir per scaglioni di tonnelloaggio netto:
 - 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnelloata;
 - 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnelloata;
 - 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnelloata;
 - 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnelloata.

Il risultato così ottenuto va moltiplicato per il coefficiente previsto in relazione all'età del naviglio:

- 1) da 0 a 5 anni: 0,90
- 2) da 6 a 10 anni: 0,95
- 3) da 11 a 25 anni: 1,05
- 4) oltre 25 anni: 1,10.

In **colonna 3**, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.

I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell'esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo.

Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della nave e va riportato in **colonna 4**.

Nel **rigo RQ14**, va indicato il totale degli importi indicati nella colonna 4 per ciascuna nave.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RQ, sezione II, gli importi del rigo RQ14 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

Il **rigo RQ15** va compilato in caso di cessione di navi già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del regime. Dovrà esservi indicato l'importo della differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax.

Nel caso in cui le navi cedute costituiscono un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RQ15 dovranno essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80 per cento del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari.

Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza sopra determinata dovrà essere riportata nel rigo RQ15 limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta dovrà essere riportata la somma delle plusvalenze risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte.

Nel **rigo RQ16** va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione per la Tonnage tax ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta. Ad esempio, dovrà essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata nel periodo d'imposta precedente e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l'opzione per la rateizzazione di cui all'articolo 86, comma 4, del Tuir. La somma di detti componenti positivi dovrà essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RQ17** va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta. Ad esempio, dovrà essere indicata la quota di spese di pubblicità per le quali, nella relativa dichiarazione dei redditi, ci si avvalsi della facoltà di dedurre in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Tuir. La somma di detti componenti negativi dovrà essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RQ18**, va indicato il reddito che fruisce delle agevolazioni previste dall'art. 4, comma 1, della L. n. 383 del 2001 di cui al rigo RJ7 e dall'art. 1 del D.L. n. 269 del 2003, di cui al rigo RJ23. Tale rigo va compilato soltanto se il soggetto non è tenuto alla compilazione del quadro RF.

Nel **rigo RQ19**, va indicato l'importo derivante dalla seguente operazione:

$$RQ14 + RQ15 + RQ16 - RQ17 - RQ18$$

Se il risultato della seguente operazione è negativo, l'importo da indicare nel rigo RQ19 va preceduto dal segno meno.

Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l'importo di rigo RQ19 va riportato nel rigo RF10, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF40. In mancanza di dette attività, al contrario, tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN (o nel rigo RN2 in caso di perdita).

14.5

Sezione III Determinazione del pro rata di deducibilità

In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario la determinazione del reddito complessivamente prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione delle navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF.

I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell'applicazione della tonnage tax (di cui all'articolo 155 del Tuir) dovranno determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro RF.

A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del Tuir non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del Tuir e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In relazione a quest'ultimo punto, nel **rigo RQ20** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.

Nel **rigo RQ21**, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d'esercizio.

Nel **rigo RQ22**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in **colonna 2**, la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare di cui al rigo **RQ20** e quello di cui al rigo **RQ21**; in **colonna 3**, la quota di costi indeducibili, che dovranno essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al rigo RF35, colonna 4.

R15 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

15.1

Premessa

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione delle sezioni "pluricredito"

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N.", posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati.

Si segnalano di seguito le principali novità.

- 1) Sono stati previsti, nella sezione XV, i crediti d'imposta di recente istituzione:
 - acquisto software farmacie (art. 50, comma 6, del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003).
 - giovani imprenditori agricoli (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 99 del 2004);
- 2) I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del Tuir devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V.

ATTENZIONE L'importo ceduto al consolidato non può superare l'importo dell'IRES dovuto dal gruppo consolidato.

Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del Tuir, devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.

Il credito residuo deve essere determinato nel modo seguente:

(residuo precedente dichiarazione + concesso + riversato - utilizzato - ceduto = residuo da riportare)

Qualora la sezione del quadro RU relativa al credito trasferito sia strutturata in colonne con diverse annualità, occorre indicare l'ammontare del credito residuo, determinato nel modo sopra illustrato, in corrispondenza delle colonne relative alle diverse annualità interessate.

- 3) I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza devono indicare nella sezione XIX i crediti d'imposta imputati dalla società partecipata.

Si rammentano inoltre le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta: - salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;

- possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 anche oltre il limite di euro 516.456,90 previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 (cfr. risoluzione n. 86 del 1999);

- ove espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme. A seguito dell'abrogazione degli articoli da 1 a 6 del D.Lgs. n. 358 del 1997, la colonna "imposta sostitutiva" può essere compilata solo con riferimento all'art. 8 della legge n. 342 del 2000;

- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002).

Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

15.2**Sezione I****Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica****Codice credito 01****Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica**

(art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 21, c. 4, L. 289/2002; art. 17, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, c. 511, lett. d) L. 311/2004)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.

Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle

Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella presente sezione deve essere altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di ter-risaldamento.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

L'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005 dalla legge n. 311 del 2004.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7, colonna 2, del Mod. UNICO/2004;
- nel **rigo RU2, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2, colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**;
- nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei rigi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

15.3

Sezione II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.

Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, mediante detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In particolare va indicato:

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO/2004;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2004;
- nel **rigo RU10, colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile ai fini dell'IVA dovuta per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.4

Sezione III

Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002)

La disciplina del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, contenuta nell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stata successivamente modificata dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, tra l'altro, ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara - Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16 del 9 aprile 2004.

Nella presente sezione vanno, pertanto, indicati:

- la parte residua del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall'art. 63, comma 1, lett. a) primo periodo, della legge n. 289 del 2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica;
- la parte residua del credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a) secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- il credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione agli incrementi occupazionali realizzati sul territorio nazionale e nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1/8/2001- 31/7/2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13, colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante rispettivamente dalle colonne 2 e 4 del rigo RU 17 del Mod. UNICO 2004.

Nel **rigo RU14** va indicato:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 2.

Nel **rigo RU15**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6732" - "6733" - "6744" - "6745" - "6751" - "6758"**;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6752" - "6753" - "6754" - "6755" - "6756" - "6757"**.

Nel **rigo RU16, colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU17** va indicata:

- nella **colonna 1**, la differenza fra la somma degli importi indicati nei rigi RU13 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004;
- nella **colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi indicati nei rigi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla suddetta normativa e illustrati nella citata circolare n. 16 del 9 aprile 2004.

Il **rigo RU18**, riservato all'indicazione degli aiuti "de minimis" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nella colonna 2 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "de minimis" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto "de minimis" di cui alla colonna 2 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti "de minimis" (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

15.5**Sezione IV****Investimenti delle imprese editrici****Codice credito 04****Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. 62/2001; D.P.C.M. 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003)**

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

L'eventuale eccedenza del credito, che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".

In particolare:

- nel **rigo RU19, colonne 1, 2 e 3**, riportare l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne **1, 2 e 3** del rigo RU18 del modello UNICO 2004;
- nel **rigo RU19, colonna 4**, indicare l'ammontare del costo complessivo sostenuto entro il 31 dicembre 2004 per la realizzazione dell'investimento agevolato;
- nel **rigo RU20, colonna 4**, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento degli importi indicati nel rigo RU19, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RU21, colonne 1, 2 e 3**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU23 del modello UNICO 2004;
- nel **rigo RU22, colonne 1, 2, 3 e 4**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**;
- nel **rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4**, indicare l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU22 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU24, colonna 1, 2 e 3** indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righe RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato;
- nel **rigo RU24, colonna 4**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righe RU20 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.6**Sezione V****Esercizio di servizio di taxi****Codice credito 05****Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; art. 1, D.L. 265/2000, art. 23, L. 388/2000)**

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2004 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utilizzato in diminuzione dell'IRES, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d'imposta.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU30 del Mod. UNICO 2004;

- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU27, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2004;
- nel **rigo RU27, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2004;
- nel **rigo RU27, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**;
- nel **rigo RU28**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU27, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU29**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU25, RU26 e RU28 e la somma degli importi indicati nel rigo RU27, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU29 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU31**, la differenza tra l'importo del rigo RU29 e quello del rigo RU30 utilizzabile successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

15.7**Sezione VI****Giovani calciatori****Codice credito 06****Credito d'imposta per giovani calciatori (art. 145, c. 13, L. 388/2000; art. 52, c. 86, L. 448/2001; D.M. 98/2003; art. 4, c. 196, L. 350/2003)**

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2001 dall'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l'assunzione di giovani calciatori. Le modalità di applicazione dell'agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003, n.98, pubblicato in G.U. n. 103 del 6 maggio 2003. Il credito spetta nella misura pari al 30 per cento, del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs.n.241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6767"**;
- nel **rigo RU34**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU33 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

15.8**Sezione VII****Campagne pubblicitarie****Codice credito 07****Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)**

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate.

Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP".

Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta

successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo, determinato detraendo dall'ammontare del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del modello "RICAP", la quota (30%) fruibile nel periodo d'imposta in cui è stata presentata l'istanza.

La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopraccitata; in tal caso, non dovranno essere compilati i rigi RU38 e RU39.

La colonna 3 deve essere compilata dai soggetti con periodo d'imposta a cavallo che hanno ottenuto l'assenso in relazione all'istanza presentata nell'anno 2005.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU35, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU37 del Mod. UNICO 2004;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, corrispondente alla misura massima di utilizzo prevista dalla citata delibera del CIPE n. 53 del 2003, in relazione all'anno di presentazione dell'istanza;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6770"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003, **"6771"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004 e **"6772"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005;
- nel **rigo RU38, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU39, colonne 1 e 2**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
- nel **rigo RU39, colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
- nel **rigo RU40, colonne 1, 2 e 3**, da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

15.9

Sezione VIII

Carta per editori

Codice credito 08

Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici (art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; art. 1, c. 484, L. 311/2004; DPCM 318/2004)

L'articolo 4, commi da 181 a 186, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 484 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri effettuato negli anni 2004 e 2005. Il DPCM n. 318 del 21 dicembre 2004, ha disciplinato le modalità di riconoscimento del contributo prevedendo, per la fruizione del credito, l'obbligo di presentare un'apposita istanza al Dipartimento per l'editoria. L'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee. La presente sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui il credito sia utilizzato nel periodo d'imposta in cui è concesso.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU41**, va indicato l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta.

Nel **rigo RU42**, va indicato l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU43** non deve essere compilato, trattandosi del primo periodo di operatività della norma che disciplina l'agevolazione.

Nel **rigo RU44**, va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite l'apposito codice tributo.

Nel **rigo RU45**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU44 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

I rigi RU44 e RU45 devono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno utilizzato il credito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU46**, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU42 e RU45 e l'importo indicato nel rigo RU44, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'importo indicato nel rigo RU42.

15.10**Sezione IX****Investimenti
in agricoltura**

**ex art. 11 D.L. 138/2002
e art. 69 L. 289/2002**

Codice credito 09**Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002, art. 69, L. 289/2002)**

ATTENZIONE Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere esposto nella sezione X indicando il codice credito "VS".

La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU47** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU48, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU42, colonna 4, del Mod. UNICO 2004.

Nel **rigo RU48, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6743"**.

Nel **rigo RU48, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU48, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU47 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU49** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che,

entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;

- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 5**, va indicato l'importo di cui alla colonna 4 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

15.11

Sezione X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002)

Nella presente sezione devono essere indicati:

- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche;
- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:

- il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
- il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, per quanto concerne le aree ammissibili all'agevolazione ed alle percentuali d'intensità di aiuto applicabili, alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla circolare n. 32 del 3 giugno 2003.

Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti cinque corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati devono riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti devono compilare più sezioni indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti ex art. 8 L. 388/2000 Codice credito VS

- 1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Detto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2003) e 6 agosto 2003 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2003), utilizzando il **codice tributo "6734"**.

Per quanto concerne le misure di utilizzo del credito, si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 61 del 9 aprile 2004.

Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 Codice credito TS

- 2) **Codice credito "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, c. 1, lett. b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Istanza 2003 Codice credito S3

- 3) **Codice credito "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Devono indicare il suddetto codice credito:

- i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);

- i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett.f), della legge n. 289 del 2002, come integrato dall'art. 4, c. 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"**, per gli investimenti effettuati nel Sud, e **"6773"**, per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Istanza 2004
Codice credito S4**

- 4) **Codice credito "S4"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004
Devono indicare il suddetto codice credito:
- i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2004, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
 - i soggetti che nel 2004 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2003 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6760"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6774"** per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Istanza 2005
Codice credito S5**

- 5) **Codice credito "S5"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2005.
La previsione di detto codice è finalizzata all'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati da parte dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno presentato l'istanza (modelli ITS e RTS) e ottenuto, nella parte di esercizio ricadente nell'anno 2005, l'assenso dell'Agenzia delle Entrate. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6761"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6775"** per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione. I soggetti con periodo d'imposta 2004/2005, tenuto conto dei vincoli di utilizzo per anno solare introdotti dall'art. 62, comma 1, lettere a), b) e f) della legge n. 289 del 2002, devono, altresì, indicare i dati relativi al credito maturato e utilizzato riferiti all'intero anno 2004 compilando anche il rigo RU73.

Nel **rigo RU50** va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU51** vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato.

In particolare:

- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 388 del 2000 (vedere al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
- nelle **colonne 5, 6 e 7** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **rigi da RU52 a RU71**, vanno indicati i dati relativi agli investimenti agevolati, in corrispondenza della regione nella quale gli stessi sono stati realizzati. Si segnala che gli investimenti effettuati nei comuni di Balsorano, Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata e Valle Castellana situati nella regione Abruzzo, essendo ricompresi nei bacini di occupazione (SLL) integrali del Centro-Nord, devono essere indicati in corrispondenza della regione di appartenenza del bacino.

In particolare, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;

- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti ;
 - nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle citate circolari;
 - nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo, desunta dalle tabelle allegate alla circolare n.32 del 3 giugno 2003;
 - nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.
- Nel **rigo RU72, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito, così come sotto specificato:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU 66, colonna 5, del Mod. UNICO 2004. Detti soggetti non devono compilare la presente colonna relativamente ai crediti contraddistinti dai codici credito "S4" e "S5";
- i soggetti con periodo d'imposta 2004/2005 devono riportare, con riferimento ai codici credito "VS", "TS" e "S3", l'ammontare indicato nel rigo RU66bis, colonna 6, del modello UNICO 2004 e, relativamente al codice credito "S4", l'ammontare indicato nel rigo RU66, colonna 5, del modello UNICO 2004. Con riferimento al codice credito "S5", la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU72, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU52 a RU71.

Nel **rigo RU72, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU72, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU72, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. I soggetti con periodo d'imposta 2004/2005 devono compilare la presente colonna solo con riferimento al codice credito "S5".

Il **rigo RU73** è riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2004/2005 e non deve essere compilato con riferimento al **codice credito "S5"**. In particolare va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nella frazione dell'anno 2004 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU66, colonna 2, e quello del rigo RU66-bis, colonna 2, del Mod. UNICO 2004. Con riferimento al codice credito "S4", riportare l'importo indicato nel rigo RU66, colonna 2, del Mod. UNICO 2004 ;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU72 maturato fino al 31 dicembre 2004;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 nella frazione dell'anno 2004 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU66, colonna 3, e quello del rigo RU66-bis, colonna 4, del Mod. UNICO 2004. Con riferimento al codice credito "S4", riportare l'importo indicato nel rigo RU66, colonna 3, del Mod. UNICO 2004 ;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 del rigo RU72 utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2004;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito riversato relativo al maggior credito utilizzato nella frazione dell'anno 2004 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU66, colonna 4, e quello del rigo RU66-bis, colonna 5, del Mod. UNICO 2004. Con riferimento al codice credito "S4", riportare l'importo indicato nel rigo RU66, colonna 4, del Mod. UNICO 2004;

- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 4 del rigo RU72 riversato in relazione al maggior credito utilizzato entro il 31 dicembre 2004;
- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante, con riferimento ai codici credito "VS", "TS" e "S3", dalla differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU72 e nelle colonne 1, 2, 5 e 6 del presente rigo e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del presente rigo. Con riferimento al codice credito "S4", l'ammontare del credito d'imposta residuo risulta dalla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU72 e nelle colonne 2 e 6 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 4 del presente rigo.

Il risultato credito residuo è utilizzabile in compensazione successivamente al 31 dicembre 2003 2004 nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla sopraccitata normativa in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU74** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 5**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di cui alla colonna 5 versato entro il suddetto termine, ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

15.12

Sezione XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 - 13 e 14 aventi le medesime modalità di gestione.

I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità" art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir) e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi Codice credito 10

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91) Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998). Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714"**.

Spese di ricerca Codice credito 11

Commercio e turismo Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3, D.P.C.M. 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887"**.

**Strumenti
per pesare
Codice credito 13**

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97)

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

**Imprenditoria
femminile
Codice credito 14**

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, L. 215/92; art. 23, D.P.R. 314/2000)

La norma istitutiva del credito d'imposta, contenuta nell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, che ha contestualmente previsto la concessione dell'agevolazione sotto forma di contributo in conto capitale; pertanto, nella presente sezione deve essere indicato l'eventuale credito d'imposta residuo ed il relativo utilizzo, compilando esclusivamente la colonna 1 relativa al periodo d'imposta 2000 di tutti i righi previsti nella sezione. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6718"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU75**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU76, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU76 del Mod. UNICO 2004, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito. Per il credito "imprenditoria femminile" riportare nella colonna 1 l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RU76 del Mod. UNICO 2004;
- nel **rigo RU77, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU77, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU78, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2004. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
- nel **rigo RU80, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU81 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU83, colonna 2**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei rigi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83, colonna 3**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei rigi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU76, RU77 e RU82 e la somma degli importi dei rigi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU83, colonna 5**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU77 e RU82 e la somma degli importi dei rigi RU78, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.13**Sezione XII**

Assunzioni
ex art. 4 L. 449/1997
Codice credito 15

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 - 17.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4, L. 449/97)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto a favore delle piccole e medie imprese un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.

Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6700"**.

Assunzioni
ex art. 4 L. 448/1998
Codice credito 16

Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4, L. 448/98)

Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6705"**.

**Incentivi per la
ricerca scientifica**
Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99; D.M. 593/2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU84**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU82 del Mod. UNICO 2004, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449/1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4, L. 448/1998", il rigo non deve essere compilato;
- nel **rigo RU87, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2004;
- nel **rigo RU87, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU87, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU87, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU88**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU87, colonna 4 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

- nel **rigo RU89**, la differenza fra la somma dei rigi RU85, RU86 e RU88 e la somma degli importi indicati nel rigo RU87, colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.14**Sezione XIII**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito 18 - 19 - 20 - 21.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Rottamazione
veicoli
Codice credito 18**

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli (art. 29, D.L. 669/96, art. 1, D.L. 324/97, art. 22, L. 266/97; art. 6, L. 140/99; art. 54, c. 4, L. 488/99)

L'art. 29 del D.L. n. 669 del 1996 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli per trasporto promiscuo nonché di ciclomotori o motoveicoli che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6710" e "6712"**.

**Rottamazione
macchine agricole
Codice credito 19**

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, L. 449/97; art. 29, D.L. 669/96; art. 145, c. 36, L. 388/2000)

L'art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici delle macchine e attrezzature agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale da quest'ultimo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti. Il credito d'imposta, è stato disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6711"**.

**Veicoli elettrici,
a metano o a GPL
Codice credito 20**

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004)

Beneficiario del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche.

Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6709"**.

**Metanizzazione
Sardegna
Codice credito 21**

Metanizzazione della Sardegna (art. 6, L. 73/98)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, ha previsto la concessione di un credito di imposta, le cui modalità di fruizione sono state fissate con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a favore delle imprese appartenenti a specifiche categorie, che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, per i maggiori costi di produzione sostenuti come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Detto credito compete nel rispetto della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6708"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU90**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU88 del Mod. UNICO 2004, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;

- nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Per quanto concerne il credito "rottamazione veicoli", la cui disposizione agevolativa non è più operativa, questo rigo non va compilato;
- nel **rigo RU93, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU91 e RU92 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il credito "metanizzazione Sardegna", anche delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, dovute per l'anno 2004;
- nel **rigo RU93, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU91 e RU92, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2004;
- nel **rigo RU93, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU91 e RU92, utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU93, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU91 e RU92 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla L. n. 342 del 2000, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU93, colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU94**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU93, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU95**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei rigi RU91, RU92 e RU94 e la somma degli importi indicati nel rigo RU93, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte, dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.15**Sezione XIV**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Carbon tax
Codice credito 22

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8, L. 448/1998; D.P.R. 277/2000; art. 2, D.L. 268/2000, art. 2, D.L. 356/2001, art. 21, c. 7, L. 289/2002; art. 17, c. 2, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515 e 517 L. 311/2004)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso in base alle modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6730"**.

Caro petrolio
Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517 L. 311/2004)

Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU96**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2004;
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2004;

- nel **rigo RU99**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU98 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU100**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU97 e RU99 e l'importo del rigo RU98, da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

15.16**Sezione XV**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24-25-27-28-29-34-35.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti**Codice credito 24****Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.I. 87/2002)**

La legge 22 giugno 2000, n. 193 ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.

Il credito in questione, che è cumulabile con altri benefici compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

Sviluppo sostenibile**Codice credito 25****Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 109, L. 388/2000)**

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001, prevede l'erogazione di un contributo, fruibile anche mediante credito d'imposta, al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Integrazione culturale**Codice credito 27****Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52, L. 448/2001)**

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito d'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 287.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione. La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Mezzi antincendio e autoambulanze**Codice credito 28****Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)**

L'articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della L. n. 342/2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Giovani sportivi**Codice credito 29****Credito d'imposta per nuove assunzioni nelle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 (art. 4, commi da 200 a 203, L. 350/2003)**

L'articolo 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede, a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo d'imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi in possesso di determinati requisiti, un credito d'imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

Detto credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, nell'anno 2004 mediante il **codice tributo "6777"** e nell'anno 2005 mediante il **codice tributo "6778"**.

**Software
per farmacie
Codice credito 34**

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9 D.L. 282/2004)

L'articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

**Giovani imprenditori
agricoli
Codice credito 35**

Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli (art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 99 del 2004; art. 5, D.L. 266/2004)

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, come modificato dall'art. 5 del D.L. 9 novembre 2004, n.266, ha previsto la concessione di un credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, ai giovani imprenditori agricoli aventi un'età non superiore ai 40 anni, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione. La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs.n.241 del 1997 utilizzando l'apposito codice tributo.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU101**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU102**, da compilarsi esclusivamente per i crediti d'imposta "assunzione detenuti", "mezzi antincendio e ambulanze" e, dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare anche in relazione al credito "giovani sportivi", l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU99 del Mod. UNICO 2004, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
- nel **rigo RU103**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Attesa la mancata emanazione della normativa di attuazione relativa ai crediti "sviluppo sostenibile", "integrazione culturale" e "giovani imprenditori agricoli", questo rigo potrà essere compilato, con riferimento a detti crediti, solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative;
- nel **rigo RU104**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU105**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU104 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU106**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU102, RU103 e RU105 e l'importo indicato nel rigo RU104, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.17

Sezione XVI

Altri crediti d'imposta

Codice credito 99

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali, ad esempio:

- il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999 utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- il credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU107**, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU103 del Mod. UNICO 2004;
- nel **rigo RU108**, l'ammontare dei crediti residui non indicati nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU109**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU107 e RU108, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'IRES e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2004 nonché l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU111**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei rigi RU107, RU108 e RU110 e la somma degli importi indicati nel rigo RU109, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.18**Sezione XVII****Creditori verso EFIM****Codice credito 32****Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)**

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU112**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU107 del Mod. UNICO 2004;
- nel **rigo RU113**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU114, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2004, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU114, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2004 per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU114, colonna 3**, l'importo dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU114, colonna 4**, l'importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'IRPEG, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU115**, la differenza tra l'importo di rigo RU112 e la somma degli importi dei rigi RU113 e RU114, colonne 1, 2, 3 e 4.

15.19**Sezione XVIII****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate****Codice credito 33****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, c. 6, L. 289/2002, come sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003)**

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tenuti a versare, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.

A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini IRPEF o IRES, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU116**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU117**, il credito d'imposta spettante, pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU116;
- nel **rigo RU118**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU111 del Mod. UNICO 2004;
- nel **rigo RU119**, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei rigi RU117 e RU118 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU120**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei rigi RU117 e RU118 e l'importo indicato nel rigo RU119 utilizzabile nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.20**Sezione XIX****Crediti d'imposta ricevuti**

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi alla "carbon tax" (codice credito 22), al "caro petrolio" (codice credito

23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).

La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del Tuir, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).

In particolare, nei **rigli** da **RU121** a **RU125** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sottoriportata;
- nella **colonna 2**, l'anno d'insorgenza del credito;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei rigi RU47 e RU72 rispettivamente delle sezioni IX e X). Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo all'avente diritto in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", in corrispondenza della colonna relativa all'anno di insorgenza del credito.

Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta". In particolare l'importo ricevuto deve essere indicato nel rigo RU108.

Nel caso in cui il numero dei rigi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art.10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2005	S5	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Imprenditoria femminile	14	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Rottamazione veicoli	18	XIII
Rottamazione macchine agricole	19	XIII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XIII
Metanizzazione Sardegna	21	XIII
Carbon tax	22	XIV
Caro petrolio	23	XIV
Assunzione detenuti	24	XV
Sviluppo sostenibile	25	XV
Integrazione culturale	27	XV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XV
Giovani sportivi	29	XV
Regimi fiscali agevolati	30	XV
Istituti di cultura italiani	31	XV
Creditori verso EFIM	32	XVII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVIII
Software per farmacie	34	XV
Giovani imprenditori agricoli	35	XV
Altri crediti d'imposta	99	XVI

R16 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE**16.1****Generalità**

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

16.2**Società beneficiaria**

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3 e 4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nei **righi da RC14 a RC18, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria, relative ai periodi d'imposta ante scissione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RC19, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 173, comma 10, del Tuir.

16.3**Società scissa**

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RC 25**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.

Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 344 del 2003 per le operazioni deliberate fino al 30 aprile 2004).

Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC34, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi da RC35 a RC38** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC39**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 173 del Tuir).

Nei **righi RC40 e RC41**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC42**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 173 del Tuir).

Nei **rigi RC43 e RC44**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nei **rigi da RC45 a RC50** vanno indicate le perdite fiscali, trasferite alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R17 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

17.1

Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **sezione II** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

17.2

Società incorporante o risultante dalla fusione

I rigi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3 e 4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **rigi da RR11 a RR15, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società incorporante, relative ai periodi d'imposta ante fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RR16, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7 del Tuir.

17.3

Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigi da RR24 a RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 344 del 2003 per le operazioni deliberate fino al 30 aprile 2004).

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **rigi da RR31 a RR34** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del Tuir, l'avanzo di

fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione. L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata.

Nei **rigli RR35 e RR36**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **rigli RR37 e RR38**, vanno indicati i dati relativi ad "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" della società incorporata o fusa.

Nei **rigli RR39 e RR40**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR39) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR40).

Nei **rigli da RR41 a RR45, colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali trasferite alla società incorporante e riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR46, colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del Tuir.

R18 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

18.1 Generalità

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992 e dell'art. 178 e ss. del Tuir

Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi delle citate norme i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento

– Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento;

- ai sensi dell'art. 176 del Tuir, il conferimento di aziende effettuato tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b);
- il regime di neutralità fiscale si applica anche ai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 179, comma 2 del Tuir nei confronti dei soggetti residenti in Stati diversi dell'UE, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato ovvero tra soggetti non residenti limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente confluiti nella stabile organizzazione nello Stato italiano. In tali casi le citate norme prevedono la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale. Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

R19 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

19.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo;
- dalla società consolidante che a seguito della interruzione della tassazione di gruppo ha proceduto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 9 giugno 2004, ad attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché dalla società consolidata in qualità di cessionaria.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei rigi RK1, RK11 e da RK16 a RK22 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

Per maggiori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)".

19.2

Sezione I Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN26 del quadro RN, oggetto di cessione;
- in ciascuno dei **rigi da RK2 a RK5**, i dati relativi ai soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

19.3

Sezione II Cessionario

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare:

- nei **rigi da RK6 a RK10**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente).

19.4

Sezione III Cessione delle eccedenze per interruzione del consolidato

La presente sezione va compilata esclusivamente da parte delle società per le quali si è verificata l'interruzione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 124 del Tuir. La società o l'ente consolidante che a seguito dell'interruzione della tassazione di gruppo ha proceduto ad attribuire in tutto o in parte i versamenti per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate deve indicare:

- nel **rigo RK11**, l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati (ivi compresa la quota relativa al proprio obbligo);

– nei **rigli da RK12 a RK14**, i dati relativi alle società già consolidate, la data di versamento e gli importi attribuiti alle stesse.

Il **rigo RK15**, va compilato dalla società già consolidata quando, in sede di dichiarazione dei redditi, deve dare evidenza del credito conseguito quale cessionaria per il caso di interruzione della tassazione di gruppo. In tale rigo devono essere riportati i dati relativi alla società consolidante cedente, nonché la data di cessione e il relativo importo.

19.5

Sezione IV

Utilizzo delle eccedenze

Nella presente sezione deve essere indicato:

- nel **rigo RK16**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigli da RK6 a RK10 e/o nel rigo RK15;
- nel **rigo RK17**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX4, colonna 4, del Mod. UNICO 2004);
- nel **rigo RK18**, la somma degli importi dei rigli RK16 e RK17;
- nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK18 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK18 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK18 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nella sezione I del quadro RQ, rigo RQ6;
- nel **rigo RK22**, l'importo di rigo RK18 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigli da RK19 a RK21.

R20 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

20.1

Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice. A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.6 (vedi R2-Compilazione del Frontespizio) è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 3 Curatore fallimentare;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R21 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI**21.1**
Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Dati di bilancio";
- "Perdite di impresa non compensate";
- "Conferimenti agevolati";
- "Crediti";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali";
- "Azioni assegnate ai dipendenti";
- "Garanzie prestate da soggetti non residenti";
- "Riserve matematiche dei rami vita";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- "Prospetto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".

21.2
Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli ammontari da indicare nei righe devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno espresse nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

In relazione al rigo RS22 si precisa che, nella colonna 3, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo e, nella colonna 4, l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel rigo RS35, colonna 2, va indicata la parte dei costi della produzione per servizi relativa alle prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

Si precisa, altresì, che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia l'ammontare delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del Tuir, sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir.

Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devono essere precedute dal segno meno.

21.3
Perdite di impresa non compensate

Nei **righe da RS40 a RS45**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN4** del quadro RN o dopo l'imputazione ai soci effettuata nel quadro TN.

Nel **rigo RS46**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, ivi comprese quelle residue dopo l'imputazione ai soci effettuata nel quadro TN.

21.4
Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo RS47**, va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS48**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS49**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS50**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo (fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art. 87 del Tuir):

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righe da RS48 a RS50 i dati riepilogativi mentre il rigo RS47 non deve essere compilato.

21.5 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 106 del Tuir (ex art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS51, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS52, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS53, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1, e, nella colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RS54, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righe RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF55 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS55, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS56, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 101 del Tuir;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 112 del Tuir.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS56, da indicare nel **rigo RS57, colonna 2**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS58**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS59**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS55, colonna 1.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS60**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RS69**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2004 – quadro RS).

Nel **rigo RS61**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

Nel **rigo RS62**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righe RS60 e RS61. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS63**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS63 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS65, **colonna 2**.

Nel **rigo RS64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RS64, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS65, **colonna 2**.

Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

21.6

Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le agevolazioni territoriali e settoriali con esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1**, le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2**, va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**.

Nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2005**.

Nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.

Nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito. Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

Province di Trieste e Gorizia

40 Riduzione IRES (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n.102; DPCM 29 luglio 1993)

60 Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190)

61 Riduzione IRES (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro

70 Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Dal 1° gennaio 2004, l'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha introdotto per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, alcune modificazioni all'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973. In particolare, l'esenzione dall'Ires, già spettante ai predetti soggetti qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione, è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione.

L'agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui:

- le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall'art. 29 del Tuir, come modificato dall'art. 2 della citata legge n. 350 del 2003;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.

Si fa altresì presente che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, i commi 461 e 462 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 hanno introdotto rispettivamente ulteriori modifiche agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (vedere la voce "Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) - Riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa").

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
- B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

21.7

Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuato il trasferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RS69** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS70**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS71**, va indicato:

- in **colonna 3**, la somma dei rigli RS69 e RS70;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 - "Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali - Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

21.8 Azioni assegnate ai dipendenti

Il **rigo RS72**, va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

21.9 Garanzie prestate da soggetti non residenti

Il **rigo RS73**, va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in **Appendice** l'elenco degli Stati esteri).

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'IRAP, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società esercenti la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione).

21.10 Riserve matematiche dei rami vita

Il presente prospetto va compilato dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-*quater* del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-*ter* del D.Lgs. n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, l'aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,30 per cento. Per tale periodo di imposta è dovuto un importo, a titolo d'acconto, da versare entro il 30 novembre 2004 con il codice tributo 1681, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.

Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla

vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del Tuir. A decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RS74, colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, e, in **colonna 2**, l'imposta dovuta pari allo 0,30 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RS75**, l'acconto versato;
- nel **rigo RS76**, l'importo dell'imposta da versare a saldo.

21.11

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:

- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 del Tuir e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più CFC da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più CFC da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del Tuir;
- dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più CFC.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 167 del Tuir, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, il **campo 1** di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

- 1** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del Tuir;
- 2** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del Tuir;
- 3** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 115 del Tuir. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13;
- 4** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati delle CFC comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati o nel Prospetto da rilasciare ai soci.

Nei campi da 2 a 13 dei **rigi RS77 e RS78**, va indicato:

- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;

- nel **campo 3**, la denominazione della CFC;
- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti, disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del citato D.M. n. 429 del 2001;
- nel **campo 5**, relativamente ad ogni CFC, l'importo indicato nel campo 7 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2004-SC;
- nel **campo 6**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dalla colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello;
- nel **campo 7**, gli utili distribuiti dalla CFC ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 167, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001; tale importo, da indicare nel rigo RF51 della presente dichiarazione, non può eccedere la somma dei valori dei campi 5 e 6. Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata. Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (v. casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC;
- nel **campo 8**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;
- nel **campo 9**, l'importo di campo 12 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2004-SC; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 12 del Mod. UNICO 2004-SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
- nel **campo 10**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione;
- nel **campo 11**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dalla CFC, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2004 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nella CFC, fino a concorrenza dell'imposta del campo 9;
- nel **campo 12**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 - campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC.

Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei rigi RS77 ed RS78 del quadro RS (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir), deve essere riportato nel rigo RN13, quadro RN, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli artt. da 117 a 129 del Tuir i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

- nel **campo 13**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma dei campi 11 e 12.

21.12

Prospetto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I che la sezione II. La sezione I è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta; la sezione II è riservata alla determinazione del credito d'imposta spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso anno di produzione del reddito. Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddi-

to complessivo). Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;

– ricondurre ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Si sottolinea che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 4, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 4, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Sezione I

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

In particolare nei **rigi da RS79 a RS82** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall' *elenco dei Paesi e territori esteri* contenuto in appendice;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo;
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato a colonna 2;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda italiana; a tale fine indicare il minore tra quanto indicato a colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente formula:

$$\frac{\text{colonna 3 rigo RS}}{\text{colonna 5 rigo RS}} \times \text{colonna 6 rigo RS}$$

- nella **colonna 10**, va indicato l'importo, già compreso in colonna 4, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del Tuir.

Le colonne 11 e 12 sono riservate alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del Tuir.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in uno stesso paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

Pertanto:

- se la quota d'imposta lorda italiana (determinata in base alla formula esposta in colonna 9) è superiore all'importo dell'imposta estera di colonna 4, l'eccedenza va indicata nella colonna 11 (eccedenza d'imposta italiana);
- se invece, l'imposta estera di colonna 4 è superiore alla quota d'imposta lorda italiana, l'eccedenza va indicata nella colonna 12 (eccedenza d'imposta estera).

Sezione II

Con riferimento all'importo indicato in colonna 9 dei rigi da RS79 a RS82 della sezione I è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove ec-

cedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei rigi da RS79 a RS82) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 9 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati compilati quattro rigi di cui i primi due relativi all'anno 2003 e i rimanenti due relativi all'anno 2004, nella sezione II dovranno essere compilati due distinti rigi, uno per l'anno 2003 ed uno per l'anno 2004).

In particolare nei **rigi RS83 e RS84** va indicato:

- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 9 dei rigi da RS79 a RS82 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei rigi della sezione I riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Nella colonna 3 del rigo RN13 riportare il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi RS83 e RS84.

Ad esempio, nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I quattro rigi con i seguenti valori (i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio):

Stato (col.1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col.3)	Imposta estera (col.4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	Quota imposta lorda italiana (col. 9)
a	2002		10			50	10	10
b	2002		20			50	10	15
c	2003		20			60	15	20
d	2004		30			20		25

nella sezione II dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col.1)	Totale colonne 9 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4)
2002	25	40	25
2003	20	45	20
2004	25	20	20

Nella colonna 3 del rigo RN13 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 + 20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione II.

R22 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

22.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stes-

sa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell'art. 96, comma 3, del Tuir – fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R23 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

23.1

Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.
- riversamento a seguito di dichiarazione riservata

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

23.2**Prospetto A -
Interessi, premi
e altri frutti
di depositi e conti
correnti bancari
e postali, nonché
di certificati
di deposito**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **rigi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.

Nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i rigi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

23.3**Prospetto B -
Interessi, premi
e altri frutti di titoli
obbligazionari
e similari**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- C** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;

F – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770/2005 ORDINARIO quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

23.4

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Nel presente prospetto, inoltre devono essere indicati gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

23.5

Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2005 ORDINARIO quadro SQ.

23.6

Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

23.7

Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

23.8

Prospetto G - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10 del Tuir (c.d. black list), individuati dai seguenti decreti:
 - D.M. 24 aprile 1992;
 - D.M. 23 gennaio 2002;
 - D.M. 22 marzo 2002;
 - D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003 che prevede il regime di esenzione dei redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2005 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

23.9**Prospetto H -
Proventi derivanti da
operazioni di riporto,
pronti contro termine
su titoli e valute e
mutuo di titoli
garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

23.10**Prospetto L -
Proventi da depositi
a garanzia
di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

23.11**Prospetto M -
Rimborso anticipato
di obbligazioni
e titoli simili**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione. Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

23.12**Prospetto Q -
Riversamento a
seguito di
dichiarazione
riservata**

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare il riversamento effettuato a seguito delle dichiarazioni riservate, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 14, comma 4 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

In base a tali disposizioni i soggetti che aderiscono al condono possono presentare la dichiarazione di integrazione e definizione degli anni pregressi ai soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi soggetti riversano le maggiori somme dovute dai contribuenti, sulla base delle dichiarazioni presentate, secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

Nel **punto 1** indicare il codice tributo, e al **punto 2** l'importo complessivamente versato con il codice tributo di cui alla colonna 1.

23.13**Prospetto N -
Ritenute alla
fonte operate**

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti.

Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2003 (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2004 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 3** del presente quadro);

- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo RZ44.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 5** va indicato l'importo effettivamente versato che corrisponde a quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24. Tale importo, di regola, dovrebbe corrispondere alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nelle ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.
- R** – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 dicembre 2005) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4, c. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) già sospesi fino al 31 marzo 2004 dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003), fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino

al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2005) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4, c. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) già sospesi fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003 già sospesi fino al 31 marzo 2003) dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatisi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 agosto 2003 fino al 31 dicembre 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003 in alcuni comuni situati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il Capitolo nel punto 9, barrare la casella del **punto 10** e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 11** va indicata la data del versamento.

23.14

Prospetto P - Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si precisa che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del citato D.Lgs n. 461 del 1997 può essere applicato limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. "statiche".

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 4 a 12**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 22.13 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 11.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

23.15

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ43**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ45, colonna 4.

Nel **rigo RZ44**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne da 1 a 6** del **rigo RZ45**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo **RZ45, colonna 5**, del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2005, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R24 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

24.1

Premessa

L'art. 167 del Tuir, reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 167 del Tuir. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRRES o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del Tuir sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

24.2

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dalle società residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

24.3

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III**, riservata alle perdite d'impresa non compensate;
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolate all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

24.4

Sezione I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
1 se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;

- 2 se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- 3 se la società esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- 1 se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- 2 se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- 3 se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- 4 se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- 5 se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
- 7 nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

24.5

Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 86, comma 4, e 102, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

24.6

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei rigi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti rigi del quadro RF del Modello UNICO 2005 - Società di capitali, ad eccezione dei rigi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del Tuir.

Pertanto nei seguenti rigi deve essere indicato:

- nel **rigo FC23**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, comma 10, del Tuir;

- nel **rigo FC24**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo va indicato, tra l'altro:

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir;

- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del Tuir;

- nel **rigo FC34**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 10 del medesimo articolo;

- nel **rigo FC35**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:

- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;

- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del Tuir);

- nel **rigo FC37**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC37 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC38**, va riportato nel **rigo FC39**.

Nel caso in cui nel rigo FC37 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC42 senza essere preceduta dal segno meno.

- nel **rigo FC40**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC39.

- nel **rigo FC41**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC39 e quello di cui al rigo FC40.

- nel **rigo FC43**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

24.7

Sezione III Perdite non compensate

Nei **rigi da FC44 a FC46** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC40 del presente quadro.

Nel **rigo FC47** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir.

24.8

Sezione IV Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi:
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
 - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC41;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC43.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2005 - SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

24.9

Sezione V Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

R25 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI

25.1

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 142 del Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale) possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato; a tal fine è stata prevista un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

25.2

Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché le relative modalità di utilizzo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei **rigi da RX1 a RX13**.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- nel **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN24, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN26) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al

- consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza devono riportare nella presente colonna l'importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN9 (o GC9) e dal rigo TN8, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo di cui al rigo RK1 e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7;
- nel **rigo RX2** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38;
 - nel **rigo RX3** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ106;
 - nel **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK22;
 - nel **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), l'importo a credito di cui al rigo RG34;
 - nel **rigo RX7** (imposte sostitutive di cui al quadro RI), l'ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nei campi 17 della sezione I del quadro RI;
 - nel **rigo RX10** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM5, colonna 4.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e 4.

Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2005 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).

Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti IRES dovuti per l'anno 2005 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.

Nella **colonna 5**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN, sezione III (o nel quadro GC, sezione III).

Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 tra le colonne 3, 4 e 5.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

25.3

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione non deve essere compilata nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2005.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive. È il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2004 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei **rigli da RX14 a RX19**.

Nella **colonna 1**, indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta. Nella **colonna 2**, indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2004, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2004 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.

Nella **colonna 3**, indicare l'ammontare del credito o eccedenza, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, indicare l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella **colonna 5**, indicare l'importo da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2004 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

Nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN, sezione III.

Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

25.4

Sezione III Saldo annuale IVA

Nella presente sezione deve essere riportato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigli VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigli VL39.

R26 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

26.1

Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2005, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2005. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2005, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2005).

In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'IVA entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, inclusa, dal 1° gennaio 2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003).

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, IRAP, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammesso:

- l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari;
- l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari;
- il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
- l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pari ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRES, l'IRAP e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di euro 10,33).

26.2 Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. La percentuale

dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, è determinata nella misura del 102,5 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ai fini del computo dell'acconto, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

Si ricorda che in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza gli obblighi d'acconto permangono, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.

Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, co. 3, del Tuir, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC) assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate. Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.

Si rammenta che i soggetti che beneficiano delle disposizioni agevolative previste dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle citate disposizioni agevolative.

26.3

Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2005 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRAP, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRES.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRES a credito e un debito a titolo di acconto IRES dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRES in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRES sia superiore all'acconto IRES dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRES inferiore all'acconto IRES dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRES per diminuire l'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRES e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRES risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Compensazione dei crediti IVA

I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei crediti Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2004/2005, in scadenza al 16 febbraio 2005, potrà essere utilizzato per compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

26.4

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo, può, comunque, operare una scelta diversa per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES e IRAP ovvero a titolo di acconto IVA da versare, rispettivamente, nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 20 giugno, la seconda scade il successivo 18 luglio (il 16 luglio cade di sabato ed il 17 luglio è festivo) con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 luglio, la seconda scade il successivo 16 agosto, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	18 luglio	0,43	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,93	16 settembre	0,93
4^	16 settembre	1,43	17 ottobre	1,43
5^	17 ottobre	1,93	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,43		

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 20 giugno al 20 luglio, ai fini della rateizzazione, può fare riferimento al prospetto sopra riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

R27 - PROSPETTO CT - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2-BIS, DEL D.L. N. 269 DEL 2003

27.1

Generalità

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si sono avvalsi dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003 (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti), compilando l'apposita sezione del quadro R) e riportando il reddito detassato in diminuzione nel quadro RF.

Il comma 2-bis del richiamato articolo 1 dispone che le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1 dello stesso articolo ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.

Con la compilazione del presente quadro, i soggetti che si sono avvalsi della disposizione agevolativa provvedono alla comunicazione a consuntivo dei dati, prevista dal secondo periodo del citato comma 2-bis.

Con riferimento alle sezioni I, II, III, nel caso sia necessario utilizzare un numero di righe superiore a quello disponibile, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso il totale delle spese sostenute deve essere riportato nella specifica sezione del primo quadro che è stato utilizzato (Mod. N. 1).

27.2

Sezione I

I soggetti che si sono avvalsi di quanto disposto dal primo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003, con riferimento ai soli costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione,

devono indicare, nei **rigli da CT1 a CT4**:

- in **colonna 1**:
 - il **codice 1**, nel caso di progetto di ricerca applicata
 - il **codice 2**, nel caso di progetto di sviluppo;
 - in **colonna 2**:
 - il **codice 1**, nel caso di attività effettuate in proprio
 - il **codice 2**, nel caso di attività effettuate per mezzo di consorzio
 - il **codice 3**, nel caso di attività effettuate per mezzo di joint venture
 - il **codice 4**, nel caso di attività effettuate per mezzo di altre forme di associazione o aggregazione tra imprese;
 - in **colonna 3**, il numero dei soggetti partecipanti nel caso in cui in colonna 2 non sia stato indicato il codice 1;
 - in **colonna 4**, la quota di partecipazione, nel caso di attività effettuate per mezzo di forme di associazione o aggregazione tra imprese;
 - in **colonna 5**, nel solo caso di progetti svolti all'estero, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**) nel quale tali progetti sono stati sviluppati;
 - in **colonna 6**, tutti i costi direttamente sostenuti;
 - in **colonna 7**, la parte dei costi riportati in colonna 6 connessa all'utilizzazione delle risorse interne all'azienda;
 - in **colonna 8**, la parte dei costi riportati in colonna 6 relativa agli oneri accessori.
- Nel **rigo CT5** deve essere riportata la somma dei rigli da CT1 a CT4.

27.3 Sezione II

Le piccole e medie imprese che si sono avvalse dell'agevolazione prevista dalla seconda parte della lettera a) del comma 1 del citato articolo 1, con riferimento alle sole spese sostenute per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche per le quali si è fruito dell'agevolazione, devono indicare nei **rigli da CT6 a CT7**:

- in **colonna 1**:
 - il **codice 1**, nel caso l'aggregazione d'impresie sia nell'ambito di un distretto industriale,
 - il **codice 2**, nel caso l'aggregazione d'impresie sia nell'ambito di una filiera produttiva;
 - in **colonna 2**:
 - il **codice 1**, nel caso di attività effettuate per mezzo di consorzio
 - il **codice 2**, nel caso di attività effettuate per mezzo di joint venture
 - il **codice 3**, nel caso di attività effettuate per mezzo di altre forme di associazione o aggregazione tra imprese;
 - in **colonna 3**, il numero delle imprese partecipanti, non inferiore a 10;
 - in **colonna 4**, la quota di partecipazione;
 - in **colonna 5**, barrare la casella nel solo caso di progetti svolti anche all'estero;
 - in **colonna 6**, tutti i costi direttamente sostenuti;
 - in **colonna 7**, la parte dei costi riportati in colonna 6 connessa all'utilizzazione delle risorse interne all'azienda;
 - in **colonna 8**, la parte dei costi riportati in colonna 6 relativa agli oneri accessori.
- Nel **rigo CT8** deve essere riportata la somma dei rigli da CT6 a CT7.

27.4 Sezione III

La Sezione III deve essere utilizzata dalle piccole e medie imprese che, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, si sono avvalse dell'agevolazione prevista dalla lettera b) del comma 1 del citato articolo 1, con riferimento alle sole spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero per le quali si è fruito dell'agevolazione. In questo caso devono essere utilizzati i **rigli da CT9 a CT16**, riportando il totale nel rigo **CT17**. Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**) nel quale si è svolta l'esposizione;
- in **colonna 2**, l'eventuale quota di partecipazione alle spese, nel caso queste siano sostenute da un consorzio all'esportazione;
- in **colonna 3**, le spese per la partecipazione alla fiera espositiva;
- in **colonna 4**, le spese per il personale direttamente utilizzato per la partecipazione alla manifestazione fieristica all'estero;
- in **colonna 5**, le spese per collaboratori esterni per le prestazioni rese nell'ambito della manifestazione.

27.5 Sezione IV

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi alle sole spese sostenute, per le quali si è fruito dell'agevolazione, per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003.

A tal fine, nei **rigli da CT18 a CT21**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, il numero degli stage per i quali ci si avvale dell'agevolazione;
- in **colonna 2**, il numero di quelli completati nel periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, le spese per l'attività di formazione;
- in **colonna 4**, gli emolumenti eventualmente erogati agli stagisti;
- in **colonna 5**, i costi di assicurazione legati agli stage;
- in **colonna 6**, le altre spese specificatamente sostenute.

Nel rigo **CT22** deve essere riportato il totale dei rigli da CT18 a CT21.

27.6 Sezione V

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nel periodo d'imposta si sono avvalsi dell'agevolazione prevista dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo 1, in seguito alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro della Unione europea.

ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione a tale disposizione (art. 1, comma 1, lett. d)), la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile, allo stadio del procedimento in corso alla data di approvazione del presente modello, considerare i benefici derivanti dall'applicazione della citata disposizione come aiuti di stato.

Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito. In caso di decisione con orientamento negativo, pertanto, non si dovrà tener conto della presente sezione, che non dovrà essere compilata.

Nel **rigo CT23** va indicato.

- in **colonna 1**, il codice dello Stato membro dell'Unione europea (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**) nel quale la società è stata quotata;
- in **colonna 2**, la data della prima quotazione;
- in **colonna 3**, le spese di emissione, quali le commissioni di intermediazione concernenti le organizzazioni, la garanzia e il collocamento;
- in **colonna 4**, le spese di prima quotazione, con ciò intendendosi i costi e le spese iniziali quali il corrispettivo d'ingresso, il prospetto informativo, la consulenza legale nella redazione dei prospetti e dei contratti, gli avvisi stampa obbligatori, il marketing e la promozione e i corrispettivi CONSOB.

QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre 2004, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annui, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2004.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco degli Stati esteri);
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione. Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO Persone Fisiche 2005 e UNICO Società di persone 2005;
- compilare il modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2005 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2004, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

- le banche convenzionate;
- le Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2

Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, devono utilizzare il servizio telematico Internet, se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica, i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

- utilizzare il servizio telematico Internet;
- consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
- avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE Si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.

3.3**Abilitazione soggetti non residenti**

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio locale di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1**Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto **software** di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predisporre la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2**Controllo della dichiarazione**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3**Predisposizione del file da trasmettere**

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso software che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4**Invio dei dati**

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito WEB (Fisconline o Entratel);
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5**Elaborazione dei dati**

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;

- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'“originale” del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti.

Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6

Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra Comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima Comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i files che contengono le ricevute e, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta. Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici **dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.**

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2

Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3

Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum", tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario.

Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.

Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possenga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4

Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (FISCONLINE)

7.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella sezione "Se non hai il Pin, richiedilo".

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin e riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2

Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

7.3

Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;

- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).
L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4**Assistenza**

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito <http://fiscoonline.agenziaentrate.it> dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il **codice Pin** del proprietario del file stesso.

Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2005 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2005 (approvate con provvedimento del 14 gennaio 2005 e pubblicate nel S.O. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2005, sia ai soggetti tenuti a presentare detta

dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2005).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2005 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2005 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2005 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2005 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi di plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. h del comma 2 dell'art. 100 del Tuir (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997). La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRES risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui

agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRES, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir (come abrogato per effetto del D. Lgs. n. 344 del 2003), e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Concordato preventivo

L'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha introdotto in forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 e a quello successivo.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Per il secondo periodo di applicazione dell'istituto, il meccanismo agevolativo opera a condizione che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere rag-

giunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi concordati e quelli annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5 dell'Agenzia delle Entrate.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

Per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003, il predetto credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi specializzati in società di piccola e media capitalizzazione costituisce credito di imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi.

Al suddetto credito limitato si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del Tuir nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003. L'imposta corrispondente al credito di imposta limitato è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del Tuir nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 secondo i criteri previsti per gli utili indicati al numero 2 del predetto comma.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26 settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall'art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello stesso decreto-legge). Pertanto, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

3) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 26, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'IRES.

■ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, a decorrere dal periodo di imposta 2003 la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n. 3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ Eventi eccezionali

TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto

un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002), sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003) e infine al 31 marzo 2005 dall'articolo 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004).

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002) sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9/01/2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e, infine, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in alcuni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i sog-

getti, come individuati dall'art. 1 del decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale.

5- Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) sono stati sospesi dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale e successivamente prorogati al 30 novembre 2005 dal decreto 21 dicembre 2004 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004), per i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto 21 dicembre 2004.

6- Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 6.

Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

Per effetto dell'art. 110, comma 10 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo.

Il successivo comma 11 dispone che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 12 dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulta applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4

febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

Interessi passivi

A) Thin capitalization - Art. 98 del Tuir

Ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della *thin cap* è necessario:

- individuare la presenza di soci qualificati, anche attraverso parti correlate;
- individuare i finanziamenti erogati o garantiti da tutti i soci qualificati e dalle parti correlate;
- calcolare il patrimonio netto rettificato di pertinenza di tutti i soci qualificati e parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dagli stessi soci o da loro parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- confrontare l'ammontare complessivo dei suddetti finanziamenti e la corrispondente quota di patrimonio netto.

Qualora il rapporto di cui alla lettera d) ecceda il limite di 5 a 1 trova applicazione l'art. 98 del Tuir.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo degli interessi indeducibili occorre procedere nel seguente modo:

- individuare la quota di patrimonio netto rettificato riferibile a ciascun socio qualificato e alle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- individuare i finanziamenti erogati o garantiti da ciascun socio e/o sue parti correlate;
- determinare il rapporto tra consistenza media dei finanziamenti e quota di patrimonio netto.

Se detto rapporto supera il limite consentito, 5 a 1 per il periodo di imposta 2004, va determinata la parte dei finanziamenti eccedenti su cui applicare il tasso di remunerazione media. La quota indeducibile da esporre nel rigo RF18, colonna 1, è pari alla sommatoria degli importi come sopra determinati riferiti a ciascun socio. Nel caso di obbligazioni sottoscritte dai soci qualificati o da parti correlate, la remunerazione dei finanziamenti eccedenti deve essere computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'art. 3 comma 115 della legge n. 549 del 1995. Ai sensi dell'art. 98 del Tuir il socio si considera qualificato quando controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il soggetto debitore ovvero par-

tecipa al capitale sociale dello stesso, anche attraverso partecipazioni detenute da sue parti correlate, con una percentuale pari o superiore al 25%.

Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 del Tuir. Il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo:

- patrimonio netto contabile così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente;
- utile d'esercizio distribuito;
- crediti conferimenti non ancora eseguiti;
- valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
- + perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- + perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente se ripianate successivamente alla data di chiusura del bilancio del primo esercizio precedente ed entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita;
- valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate

La consistenza media dei finanziamenti è data dal rapporto tra:

- ammontare complessivo dei finanziamenti (saldo per valuta) al termine di ogni giornata del periodo di imposta e numero dei giorni del periodo di imposta
- Il tasso di remunerazione media è dato dal rapporto tra:
- remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al punto 2) e la consistenza media degli stessi

Qualora il tasso di remunerazione media sia superiore al TUR maggiorato di 1 punto percentuale, ai fini del calcolo della consistenza media occorre tener conto anche dei finanziamenti infruttiferi.

La società comunica a ciascun socio la quota dei finanziamenti eccedenti erogati o garantiti da soci persone fisiche residenti qualificati e loro parti correlate al fine di consentire la determinazione della quota di ritenute, applicate dal sostituto nella misura del 20% in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 662 del 1996, che genera un credito di imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 per effetto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 344 del 2003.

B) Pro rata patrimoniale - Art. 97 del Tuir

I soggetti che detengono partecipazioni per le quali trova applicazione l'art. 87 del Tuir devono, in presenza di interessi passivi che residuano dopo l'applicazione della *thin cap*, al netto degli interessi attivi, procedere alla verifica del pro-rata patrimoniale.

La disciplina di cui all'art. 97 trova applicazione se il valore di libro delle partecipazioni esenti eccede il patrimonio netto contabile della società che detiene le stesse.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone il valore di libro delle partecipazioni è assunto nella misura del 60%.

In tal caso occorre:

- determinare il rapporto di indeducibilità;
- applicare il suddetto rapporto all'ammontare degli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della *thin cap*, al netto degli interessi attivi.

Il rapporto di indeducibilità, o *pro rata patrimoniale*, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{Valore di libro delle partecipazioni esenti} - \text{Patrimonio netto}}{\text{Totale attivo} - \text{Patrimonio netto} - \text{Debiti commerciali}}$$

Per "*Valore di libro delle partecipazioni esenti*" si intende il valore risultante dal bilancio della società partecipante. Devono essere escluse le partecipazioni:

- a) prive dei requisiti per l'esenzione sulle plusvalenze;
- b) il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime della trasparenza;
- c) il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo (consolidato nazionale e mondiale).

Il "*Patrimonio netto contabile*" di riferimento è quello del periodo di imposta in cui si determina il pro-rata e deve essere assunto al lordo dell'utile d'esercizio, indipendentemente dalla sua distribuzione, e rettificato dell'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e dell'ammontare delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.

La percentuale di indeducibilità va applicata alla differenza tra gli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della *thin cap*, e gli interessi attivi.

L'importo così ottenuto, decrementato della quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni esenti, va riportato nel rigo RF18, colonna 2.

C) Pro rata generale - Art. 96 del Tuir

In presenza di ricavi o proventi esenti, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione della *thin cap* e del *pro rata* patrimoniale, è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Rispetto alla normativa vigente prima della introduzione dell'IRES, ai fini del rapporto in questione, le plusvalenze esenti e i dividendi si computano per il loro intero ammontare.

La quota indeducibile va riportata nel rigo RF18, colonna 3.

■ Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre

2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:

- alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
- in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).

La comunicazione tardiva si considera omessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRES.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997

sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha prorogato le disposizioni di cui al citato art. 11 anche per l'anno 2004.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2004 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RF (RF11).

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2004 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegati al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfettario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere

le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le società sportive dilettantistiche, al fine di poter usufruire dei benefici fiscali previsti, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica purché siano costituite in società sportiva di capitali senza fine di lucro. Il D.L. 22 marzo 2004 n. 72 convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, ha esteso la disciplina alle cooperative senza fini di lucro, sostituito il comma 18 e introdotto i commi 18-bis e 18-ter nell'art. 90 citato.

Le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti ai sensi del comma 18 dell'art. 90 citato:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'assenza di fini di lucro;
- il rinvio alle norme del codice civile per la regolamentazione dei rapporti sociali;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Il comma 18-bis fa divieto agli amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive

dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il comma 18-ter ha affermato che le società che, alla data di entrata in vigore della legge n. 128 citata, sono in possesso dei requisiti di cui al citato comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 102 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 102, comma 6, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. e), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 102, comma 6, del Tuir.

■ Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4 del Tuir)

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di

lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 4, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 95, comma 4, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. L'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.

Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applica-

no anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all'evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

Per i periodi d'imposta di cui al punto precedente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo 6494.

L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli per gli studi di settore, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art.

33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)

L'art. 106 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;

- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,60 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,60 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti

risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A ₁ val. nom.	4.000
Credito A ₂ val. nom.	<u>2.000</u>
Totale	6.000
Valore di bilancio di A ₁ e A ₂	<u>5.700</u>
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso dell'esercizio si verifichi l'incasso del credito A₁ per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al

valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 106 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 113 del Tuir, gli enti creditizi che abbiano acquisito partecipazioni per il recupero di crediti bancari, possono chiedere all'Agenzia delle Entrate, previa istanza di interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000, la disapplicazione della disciplina prevista dall'art. 87 del Tuir. L'accoglimento dell'istanza di interpello, comporta, ai fini dell'applicazione dell'art. 106, l'equiparazione delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

Trasferimento di sede all'estero (articolo 166 del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LESOTHO	089	ROMANIA	061
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LETTONIA	258	RUANDA	151
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LIBANO	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
ALBANIA	087	CROAZIA	261	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
ALDERNEY C.I.	794	CUBA	020	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AMERICAN SAMOA ISOLE	148	DOMINICA	192	LITUANIA	259	SAINTE LUCIA	199
ANDORRA	004	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	LUSSEMBURGO	092	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACAO	059	SAMOA OCCIDENTALI	131
ANGUILLA	209	EAST TIMOR	287	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADAGASCAR	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ARABIA SAUDITA	005	EL SALVADOR	064	MALAWI	056	SARK C.I.	798
ARGENTINA	006	EMIRATI ARABI UNITI	796	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ARMENIA	266	ERITREA	277	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARUBA	212	ESTONIA	257	MALI	149	SERBIA E MONTENEGRO	288
ASCENSION	227	ETIOPIA	026	MALTA	105	SHARJAH	243
AUSTRALIA	007	FAEROER (ISOLE)	204	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
AUSTRIA	008	FALKLAND (ISOLE)	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SINGAPORE	147
AZERBAIGIAN	268	FJI	161	MAROCCO	107	SIRIA	065
AZZORRE ISOLE	234	FILIPPINE	027	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVACCHIA	276
BAHAMAS	160	FINLANDIA	028	MARTINICA	213	SLOVENIA	260
BAHRAIN	169	FRANCIA	029	MAURITANIA	141	SOMALIA	066
BANGLADESH	130	FUJJAYRAH	241	MAURITIUS	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BARBADOS	118	GABON	157	MAYOTTE	226	SPAGNA	067
BARBUDA	795	GAMBIA	164	MELILLA	231	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GEORGIA	267	MESSICO	046	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GERMANIA	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GHANA	112	MIDWAY ISOLE	177	STATI UNITI	069
BERMUDA	207	GIAMAICA	082	MOLDOVIA	265	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIAPPONE	088	MONGOLIA	110	SURINAM	124
BIELORUSSIA	264	GIBILTERRA	102	MONTserrat	208	SWALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GRECIA	032	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GRENADA	156	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUADALUPA	214	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUAM ISOLA DI	154	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUATEMALA	033	NIUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMBODIA	135	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
CAMERUN	119	GUERNSEY C.I.	201	NORVEGIA	048	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HAITI	034	PAESI NON CLASSIFICATI	799	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PAKISTAN	036	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	HERM C.I.	797	PALAU	216	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	HONDURAS	035	PANAMA	051	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	HONG KONG	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UNGHERIA	077
CILE	015	IRLANDA	040	PERU'	053	URUGUAY	080
CINA	016	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	VANUATU	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	ISOLE SALOMONE	191	POLONIA	054	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	ISRAELE	182	PORTOGALLO	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	JERSEY C.I.	202	PORTORICO	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VIETNAM	062
COMORE	176	KENYA	116	QATAR	168	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KAIMAH	242	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	KUWAIT	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	ZAMBIA	058
COREA (REPUBBLICA DI)	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REUNION	247	ZIMBABWE	073